

Regione
Toscana



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

PARTE TERZA n. 34 del 24-08-2022

Supplemento n. 137

mercoledì, 24 agosto 2022

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI	4
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Siena e Grosseto. Gestione della Programmazione Leader DECRETO 12 agosto 2022, n. 16412 - certificato il 18 agosto 2022 Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2022 - Bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole - Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado" annualità 2021 - Approvazione istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto CUP ARTEA 1052722 - CUP CIPE D12H22000410007 e assegnazione contributo.	5
DECRETO 12 agosto 2022, n. 16413 - certificato il 18 agosto 2022 Reg. UE N. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2022 - Bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole - Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado" annualità 2021 - Approvazione istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto CUP ARTEA 1053752 - CUP CIPE D42H22000410007 e assegnazione contributo.	19
DECRETO 16 agosto 2022, n. 16414 - certificato il 18 agosto 2022 Reg. UE N. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2022 - Bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole - Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado" annualità 2021 - Approvazione istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto CUP ARTEA 1054035 - CUP CIPE D42H22000420007 e assegnazione contributo.	31
DECRETO 16 agosto 2022, n. 16415 - certificato il 18 agosto 2022 Reg. UE N. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2022 - Bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole - Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado" annualità 2021 - Approvazione istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto CUP ARTEA 1054024 - CUP CIPE D62H22000630007 e assegnazione contributo.	43

DECRETO 16 agosto 2022, n. 16416 - certificato il 18 agosto 2022 Reg. UE N. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2022 - Bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole - Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado" annualità 2021 - Approvazione istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto CUP ARTEA 1054058 - CUP CIPE D82H22000450007 e assegnazione contributo.	55
DECRETO 16 agosto 2022, n. 16417 - certificato il 18 agosto 2022 Reg. UE N. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2022 - Bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole - Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado" annualità 2021 - Approvazione istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto CUP ARTEA 1052842 - CUP CIPE D82H22000460007 e assegnazione contributo.	68
DECRETO 16 agosto 2022, n. 16492 - certificato il 19 agosto 2022 Reg. UE N. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2022 - Bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole - Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado" annualità 2021 - Approvazione istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto CUP ARTEA 1053983 - CUP CIPE D42H22000380007 e assegnazione contributo.	83
DECRETO 16 agosto 2022, n. 16493 - certificato il 19 agosto 2022 Reg. UE N. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2022 - Bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole - Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado" annualità 2021 - Approvazione istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto CUP ARTEA 1036053 - CUP CIPE D82H22000470007 e assegnazione contributo.	96



CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE SUL LIVELLO TERRITORIALE DI SIENA E GROSSETO. GESTIONE DELLA PROGRAMMAZIONE LEADER

Responsabile di settore Daniele VISCONTI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 16738 del 29-09-2021

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 16412 - Data adozione: 12/08/2022

Oggetto: Reg. UE N. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2022 - Bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole - Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado" annualità 2021 - Approvazione istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto CUP ARTEA 1052722 - CUP CIPE D12H22000410007 e assegnazione contributo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD018162

IL DIRIGENTE

Visto il regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Vista la Delibera di Giunta n.788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione 26.5.2015 C(2015) 3507final;

Vista in particolare la sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013 che ricomprende il tipo di operazione “4.1.1– Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole”;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR –Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione “Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento” con la quale sono state approvate le direttive per l’attuazione delle misure ad investimento, fra cui è inclusa la misura 4, e si dà mandato ad ARTEA di approvare le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento nei termini stabiliti nelle suddette direttive e sue s.m.i.;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1502 del 27/12/2017 ed in particolare l’Allegato B, che costituisce parte integrante dell’atto, che contiene le direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del Regolamento (UE) 640/2014 e art. 20 e 21 del Decreto Mipaaf n. 2490/2017;

Richiamato il Decreto del Direttore Artea n. 134 del 28 novembre 2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 –Approvazione del documento Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) n. 640/2014” e ss.mm.ii;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24 Novembre 2021 Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 - ‘Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure a investimento’ approvate con Decreto del Direttore di ARTEA n. 63 del 28 giugno 2016 e modificate da ultimo con Decreto del Direttore ARTEA n. 155 del 6 dicembre 2019. Ulteriori modifiche a seguito di emanazioni di Deliberazioni di Giunta regionale ed aggiornamenti procedurali;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 20/10/2021 C(2021) 7670 Final che approva la versione 10.1 del Programma di sviluppo rurale della Regione Toscana 2014-2022;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1122 del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 10.1 del PSR 2014-2022 approvato dalla Commissione Europea;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1206 del 22/11/2021 “Reg. (UE) 1305/2013 –FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 –Disposizioni specifiche per l’attuazione del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competizione delle aziende agricole – Investimenti per la salvaguardia sanitario degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado” – annualità 2021”;

Preso atto che con la suddetta Deliberazione di Giunta n. 1206 del 22/11/2021 si stabilisce che la dotazione finanziaria per il bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1–recinzioni -annualità 2021 ammonta a 4 milioni di Euro, come stabilito nella Decisione di G.R. del 28/10/2021 n. 21;

Dato atto che, con riferimento alla disponibilità finanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua gestione;

Visto il decreto dirigenziale n. 20882 del 26/11/2021 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Approvazione del bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole – Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado” – annualità 2021”;

Visto il decreto di Artea n. 22 del 21/03/2022 “Reg. UE n. 1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Tipo di Operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole - Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado” – annualità 2021. Decreto RT n. 20882 del 26/11/2021. Graduatoria preliminare al finanziamento della domande presentate. Notifica ai soggetti in elenco”;

Vista la domanda di aiuto prot. Artea n. 003/27246 del 28/02/2022 - CUP ARTEA 1052722, a valere sul bando del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole – Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado” annualità 2021, inserita nell’elenco delle domande finanziabili di cui alla suddetta graduatoria Artea, presentata dal beneficiario indicato nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, trasmessa alla ditta beneficiaria con Prot. n. 0111786 del 17/03/2022;

Considerato che il contributo concesso nell’ambito della sottomisura 4.1 - operazione 4.1.1 del P.S.R. 2014/2020 non è considerato aiuto di stato/de minimis in forza della deroga prevista dall’art. 42 del TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma 2 del Reg (UE) 1305/2013 che afferma: “Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE”;

Visto il CUP CIPE D12H22000410007, acquisito per il progetto finanziato con il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e ai sensi della Delibera CIPE 26/11/2020 n. 63;

Visto l’esito dell’istruttoria di ammissibilità, relativa alla domanda di aiuto sopra indicata, svolta dall’istruttore incaricato Luca Vinciarelli nel sistema informativo A.R.T.E.A, attraverso l'esame degli elaborati progettuali presentati e della documentazione integrativa eventualmente richiesta, raccolta nel

rapporto informativo depositato agli atti dell'ufficio territoriale competente, nel quale sono stati indicati gli importi della spesa ammessa e del contributo concesso, come di seguito indicato:

Spesa ammessa € 153.297,17

Contributo concesso € 61.318,87

Punteggio Attribuito con l'istruttoria N. 10

Punteggio iniziale graduatoria approvata con decreto Artea N. 10

Dato atto che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'azienda beneficiaria, risultato regolare, così come previsto al paragrafo 2.2 "*Condizioni di accesso*" del bando di misura;

Dato atto che, per quanto attiene alla certificazione antimafia, si provvederà ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n.11001/119/20(8) del 25/02/2014 la quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi FEASR, la stessa debba essere richiesta nell'ambito della fase procedimentale che si conclude con l'adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento, e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

Richiamato l'art. 7 bis "*Atto di assegnazione dei contributi*" delle citate Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento;

Ritenuto necessario approvare gli esiti istruttori in relazione alla domanda di aiuto sopra indicata, determinando l'importo relativo alla spesa degli investimenti ritenuti ammissibili e l'importo del contributo concesso, in favore della ditta beneficiaria, come sopra indicato e come riportato nell'Atto di assegnazione dei contributi, Allegato A) al presente provvedimento;

Dato atto che la concessione del contributo è subordinata al rispetto degli obblighi, prescrizioni e impegni a carico del beneficiario, riportati nell'Atto di assegnazione dei contributi, in ottemperanza alle previsioni del Bando di misura e delle Disposizioni comuni;

Tenuto conto che, nel caso in cui la domanda sia estratta a campione per il controllo in loco (5% ex art. 49 del Reg 809/2014), l'Organismo Pagatore ARTEA, in qualità di responsabile del procedimento del controllo in loco, potrà modificare l'importo accertato della spesa ed il relativo contributo a saldo;

Richiamata la DGR. n. 501 del 30-05-2016 "Reg.(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo "Competenze";

Richiamato l'Ordine di servizio della Direzione "Agricoltura e Sviluppo Rurale" n. 19 del 6 aprile 2022 "Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR 501/2016, con il quale sono state definite le competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;

Dato atto che la responsabilità del procedimento amministrativo, per la domanda sopra citata, è attribuita al titolare di P.O. Giuseppe Cagnetta, come evidenziato nell'Ordine di Servizio n. 16 del 29/06/2022;

DECRETA

1) di approvare l'esito istruttorio di ammissibilità della domanda di aiuto prot. Artea n. 003/27246 del 28/02/2022 - CUP ARTEA 1052722 - CUP CIPE D12H22000410007, a valere sul bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole – Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado" annualità 2021, presentata dal beneficiario indicato nell'Allegato A) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

2) di assegnare al beneficiario un contributo di € 61.318,87, a fronte di una spesa ammessa di € 153.297,17, per la realizzazione degli investimenti ritenuti ammissibili nel rispetto dell'istruttoria

effettuata, così come indicato nell'Atto di assegnazione dei contributi, Allegato A) al presente provvedimento;

3) di subordinare la concessione del contributo al rispetto degli obblighi, prescrizioni e impegni a carico del beneficiario, riportati nell'Atto di assegnazione dei contributi;

4) di trasmettere al beneficiario il presente provvedimento e l'Atto di assegnazione dei contributi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A Atto di assegnazione contributi
45928486153938a325261d0c426d0f9ada373786f3b0e8416b1dd54558199f63

Ente Amm. di rif.: Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Ente Territoriale: Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto



**PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2021 -
Miglioramento della redditività e della competitività
dell'aziende agricole - Recinzioni/Atto di Assegnazione /
CUP: 1052722 - Progetto: arva**

Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Stampa Definitiva

ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2021 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole - Recinzioni

IL DIRIGENTE ASSEGNA

Alla Ditta/Impresa ARVA SRL SOCIETA' AGRICOLA (di seguito denominato 'Beneficiario') con sede legale in SAN LORENZO NUOVO P.I.: 03399980543

I BENEFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 E DAGLI ATTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI SEGUITO RIPORTATI

VISTO

- il decreto dirigenziale n. 20882 del 26/11/2021, ed eventuali s.m.i. di approvazione del Bando attuativo del PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2021 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole - Recinzioni (di seguito "BANDO");

- il decreto 22 del 21/03/2022 e gli eventuali successivi decreti di scorrimento con i quali è stata predisposta ed approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sul Bando e che individua i soggetti potenzialmente finanziabili;

- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 e s.m.i. (di seguito indicate come "DISPOSIZIONI COMUNI");

- il decreto dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e s.m.i. con il quale sono state approvate le procedure di controllo per la verifica del rispetto dei criteri di complementarità e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM;

- la domanda di aiuto presentata in data 28/02/2022, protocollo n. 003/27246 del 28/02/2022 CUP ARTEA n. 1052722, CUP CIPE n. D12H22000410007, di seguito indicata come "Domanda";

- l'istruttoria di ammissibilità conclusa con esito positivo;

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AUTO

Paragrafo 1 - Individuazione investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla "Domanda", gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo Atto

S04112a - 4.1.1 - Miglioramento della redditività competitività delle az.agricole - FA 2a

Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
25 - Spese generali a totale utilizzo della produzione agricola	4828,72 €	4828,72 €	1931,49 €	1931,49 €	Base - 40.00 %
30 - Spese generali					
650 - Spese Generali (COSTI STANDARD)					
20 - Miglioramenti fondiari a totale utilizzo della produzione agricola	148468,45 €	148468,45 €	59387,38 €	59387,38 €	Base - 40.00 %
8 - Superfici					
649 - Miglioramento/adeguamento recinzione					
Totale netto ricavi	153297,17 €	153297,17 €	61318,87 €	61318,87 €	

Per la realizzazione degli interventi suddetti si assegna un contributo in conto capitale pari a euro 61318,87, di cui quota FEASR pari a euro 26440,70

Il punteggio assegnato è pari a punti 10.00

Aiuto in regime "de minimis"

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

L'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a € 0.00

Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono, oltre le indicazioni e le prescrizioni previste dal Bando, le seguenti prescrizioni aggiuntive:

Si ricorda che le recinzioni, al fine dell'erogazione del contributo, dovranno avere/possedere i requisiti previsti dal documento inviato congiuntamente al presente atto d'assegnazione.

Paragrafo 2 - Impegni a carico del Beneficiario fino al saldo dei contributi

Durante l'attuazione del progetto e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal Bando e dalle Disposizioni comuni, le condizioni di ammissibilità e gli impegni per l'adesione alla misura del PSR in oggetto.

Condizioni di ammissibilità specifiche:

Paragrafo 3 - Impegni a carico del beneficiario durante la fase ex post

Successivamente alla liquidazione del contributo, e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito "fase ex post") delle Disposizioni comuni, il Beneficiario deve rispettare, le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dal bando e dalle disposizioni comuni, otrechè gli elementi sotto riportati:

- a) Non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il Bando e per tutto il vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni;
- b) garantire l'utilizzo previsto ed il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni comuni;
- c) nel caso di investimenti rivolti alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili non vendere, per tutta la durata del periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, l'energia prodotta dagli impianti oggetto del finanziamento, anche in eccesso (non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto").

Impegni specifici**Paragrafo 4 - Decorrenza dell'Atto e tempistica**

Il presente atto decorre dalla data di notifica.

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Atto è la seguente:

Le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal 28/02/2020

la data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal giorno successivo alla ricezione della Domanda sul sistema informativo di ARTEA, ovvero il 01/03/2022

Il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il 31/08/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il 30/06/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori è il 30/06/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il 30/06/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento è il 31/08/2023

Le modalità di presentazione delle suddette domande/richieste sono indicate negli articoli successivi.

Paragrafo 5 - Anticipo del contributo

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo concesso nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nel paragrafo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

L'anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel paragrafo 4 per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

Paragrafo 6 - Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato dal paragrafo 4, tramite il sistema informativo di ARTEA.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo è ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista, per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento a saldo.

La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal Beneficiario, che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti ("adattamenti tecnici") possono essere eseguite senza preventiva richiesta, ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento all'Ufficio competente per l'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni, come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che sono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 7 - Proroghe

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni, una o più proroghe del termine previsto per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a SAL/saldo.

L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nel paragrafo 4. La mancata osservanza dei termini di richiesta di proroga viene sanzionata con le modalità previste dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 4 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 8 - Rendicontazione spese e forme di pagamento

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti elencati al paragrafo 1, secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese, relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Paragrafo 9 - Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato, a seguito di ammissione della Domanda, a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato di avanzamento dei lavori – SAL) nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL, salvo quanto disposto da eventuale disposizione di deroga, viene erogato dietro presentazione di garanzia fidejussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

Paragrafo 10 - Presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Atto di Assegnazione e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in

relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema informativo di ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Atto di Assegnazione, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto, ai fini della loro ammissibilità, nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

La mancata presentazione della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, nei termini indicati dall'istruttore comporta l'applicazione di sanzioni o revoche come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" delle Disposizioni comuni, deve pervenire agli Uffici competenti per l'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario ha diritto, sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente Atto di Assegnazione, supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non comporta la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Ufficio competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, l'Ufficio competente per l'istruttoria predispone gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'autorizzazione e la liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile.

La domanda inserita negli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo potrà essere sottoposta a controllo in loco in esecuzione degli articoli 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i. In tale circostanza la responsabilità del procedimento è a carico dell'Organismo Pagatore ARTEA secondo le indicazioni formulate dalle Disposizioni comuni. Sarà ARTEA stessa a comunicare l'eventuale avvio del procedimento e ad indicare il Responsabile.

Paragrafo 11 - Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni comuni, per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità.

Paragrafo 12 - Cambio titolarità del beneficiario

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni.

Il cambio di titolarità non conforme a quanto previsto nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni comporta la revoca del presente Atto di Assegnazione e la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali.

Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 13 - Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del Beneficiario e degli Investimenti previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) previste dal documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 così come integrata con la Decisione di G.R. n. 23 del 3/02/2020 e s.m.i., è prevista la sospensione dei pagamenti, che permane fino alla definizione del procedimento penale, per le imprese in cui a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro ovvero quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, come meglio specificato nella Decisione di Giunta Regione Toscana

n. 4 del 25/10/2016.

Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 14 - Riduzioni e decadenze durante la fase ex post

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 5 (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) del documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Il mancato rispetto degli impegni previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 6 (esclusione o riduzione dell'aiuto concesso determinato in funzione dei parametri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza) del documento "Disposizioni Regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 679 del 2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, e si precisa quanto segue:

1. Titolari del trattamento dei dati, per quanto di loro competenza, sono:

- Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza Duomo, 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
- Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ARTEA (dati di contatto: Via Ruggero Bardazzi, 19/21 – 50127 Firenze; artea@cert.legalmail.it);

2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:

- instaurazione del rapporto contrattuale oggetto del presente Atto di Assegnazione;
- erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi;
- effettuazioni dei controlli previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, in itinere e ex-post.

3. Natura dei dati personali trattati:

- dati personali in genere;
- dati personali particolari, così come definiti dall'art. 9 del Reg. (UE) 679/2016;
- dati personali giudiziari, così come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 679/2016;

4. Modalità di trattamento:

- i dati saranno trattati su supporto cartaceo e in formato digitale tramite mezzi informatici;
- i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario alla conclusione di tutte le fasi del procedimento attivato dalla stipula di questo Atto di Assegnazione presso le strutture interessate, e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- i dati saranno trattati esclusivamente dai delegati del titolare competenti, dal personale e dai collaboratori da loro autorizzati, e dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;

5. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per la redazione e la gestione del presente Atto di assegnazione e fino alla liquidazione del saldo del contributo e il successivo periodo di mantenimento degli impegni nella fase ex-post. Il rifiuto del loro conferimento determinerà l'impossibilità di redigere l'Atto di Assegnazione, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio;

6. I dati personali sono comunicati, per gli aspetti di rispettiva competenza, a:

- ARTEA
- AGEA
- Ragioneria dello Stato;
- MIPAAF
- Unione Europea

7. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter contrattuale per i quali è stata disposta la pubblicazione su GUCE, GURI, BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;

8. Il beneficiario ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, e di chiederne la rettifica se incompleti o erranei;

9. Le richieste relative al trattamento dei dati andranno inviate ai seguenti indirizzi del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP, equivalente all'acronimo inglese DPO):

- per i dati dei quali è titolare la Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it;
- per i dati dei quali è titolare ARTEA: dpo@artea.toscana.it.

Il trattamento dei Suoi dati avverrà comunque nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia, e in particolar modo secondo quanto disposto da:

- Reg. (UE) n. 679 del 2016;
- D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.

La informiamo altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall'art. 77 del sopra citato Reg. (UE) 679, o di ricorrere nelle opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 dello stesso Regolamento.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto pubblicato nei seguenti siti web:

- <http://www.regione.toscana.it/data-protection-officer>;
- https://www.artea.toscana.it/sezioni/privacy/intro_privacy.html.

Paragrafo 16 - Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente Atto di Assegnazione può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Atto di Assegnazione.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 17 - Norme di chiusura e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto di Assegnazione, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando e Disposizioni comuni).

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso l'Atto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

Paragrafo 18 - Ulteriori indicazioni/prescrizioni

Si dispone inoltre che la Regione Toscana è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dal beneficiario nell'esecuzione degli investimenti oggetto del presente atto e nell'utilizzo degli stessi.

2016PSRMIST00000033999805430520270102TpoDUA

IdUtente@20220801121648533



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE SUL LIVELLO TERRITORIALE DI SIENA E GROSSETO. GESTIONE DELLA PROGRAMMAZIONE LEADER

Responsabile di settore Daniele VISCONTI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 16738 del 29-09-2021

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 16413 - Data adozione: 12/08/2022

Oggetto: Reg. UE N. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2022 - Bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole - Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado" annualità 2021 - Approvazione istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto CUP ARTEA 1053752 - CUP CIPE D42H22000410007 e assegnazione contributo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD018165

IL DIRIGENTE

Visto il regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Vista la Delibera di Giunta n.788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione 26.5.2015 C(2015) 3507final;

Vista in particolare la sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013 che ricomprende il tipo di operazione “4.1.1–Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole”;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR –Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione “Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento” con la quale sono state approvate le direttive per l’attuazione delle misure ad investimento, fra cui è inclusa la misura 4, e si dà mandato ad ARTEA di approvare le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento nei termini stabiliti nelle suddette direttive e sue s.m.i.;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1502 del 27/12/2017 ed in particolare l’Allegato B, che costituisce parte integrante dell’atto, che contiene le direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del Regolamento (UE) 640/2014 e art. 20 e 21 del Decreto Mipaaf n. 2490/2017;

Richiamato il Decreto del Direttore Artea n. 134 del 28 novembre 2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 –Approvazione del documento Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) n. 640/2014” e ss.mm.ii;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24 Novembre 2021 Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 - ‘Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure a investimento’ approvate con Decreto del Direttore di ARTEA n. 63 del 28 giugno 2016 e modificate da ultimo con Decreto del Direttore ARTEA n. 155 del 6 dicembre 2019. Ulteriori modifiche a seguito di emanazioni di Deliberazioni di Giunta regionale ed aggiornamenti procedurali;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 20/10/2021 C(2021) 7670 Final che approva la versione 10.1 del Programma di sviluppo rurale della Regione Toscana 2014-2022;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1122 del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 10.1 del PSR 2014-2022 approvato dalla Commissione Europea;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1206 del 22/11/2021 “Reg. (UE) 1305/2013 –FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 –Disposizioni specifiche per l’attuazione del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competizione delle aziende agricole – Investimenti per la salvaguardia sanitario degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado” – annualità 2021”;

Preso atto che con la suddetta Deliberazione di Giunta n. 1206 del 22/11/2021 si stabilisce che la dotazione finanziaria per il bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1–recinzioni -annualità 2021 ammonta a 4 milioni di Euro, come stabilito nella Decisione di G.R. del 28/10/2021 n. 21;

Dato atto che, con riferimento alla disponibilità finanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua gestione;

Visto il decreto dirigenziale n. 20882 del 26/11/2021 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Approvazione del bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole – Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado” – annualità 2021”;

Visto il decreto di Artea n. 22 del 21/03/2022 “Reg. UE n. 1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Tipo di Operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole - Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado” – annualità 2021. Decreto RT n. 20882 del 26/11/2021. Graduatoria preliminare al finanziamento della domande presentate. Notifica ai soggetti in elenco”;

Vista la domanda di aiuto prot. Artea n. 003/27650 del 28/02/2022 - CUP ARTEA 1053752, a valere sul bando del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole – Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado” annualità 2021, inserita nell’elenco delle domande finanziabili di cui alla suddetta graduatoria Artea, presentata dal beneficiario indicato nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, trasmessa alla ditta beneficiaria con Prot. n. 0111794 del 17/03/2022;

Considerato che il contributo concesso nell’ambito della sottomisura 4.1 - operazione 4.1.1 del P.S.R. 2014/2020 non è considerato aiuto di stato/de minimis in forza della deroga prevista dall’art. 42 del TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma 2 del Reg (UE) 1305/2013 che afferma: “Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE”;

Visto il CUP CIPE D42H22000410007, acquisito per il progetto finanziato con il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e ai sensi della Delibera CIPE 26/11/2020 n. 63;

Visto l’esito dell’istruttoria di ammissibilità, relativa alla domanda di aiuto sopra indicata, svolta dall’istruttore incaricato Luca Vinciarelli nel sistema informativo A.R.T.E.A, attraverso l'esame degli elaborati progettuali presentati e della documentazione integrativa eventualmente richiesta, raccolta nel

rapporto informativo depositato agli atti dell'ufficio territoriale competente, nel quale sono stati indicati gli importi della spesa ammessa e del contributo concesso, come di seguito indicato:

Spesa ammessa € 13.662,50

Contributo concesso € 5.465,00

Punteggio Attribuito con l'istruttoria N. 12

Punteggio iniziale graduatoria approvata con decreto Artea N. 12

Dato atto che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'azienda beneficiaria, risultato regolare, così come previsto al paragrafo 2.2 "*Condizioni di accesso*" del bando di misura;

Dato atto che, per quanto attiene alla certificazione antimafia, si provvederà ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n.11001/119/20(8) del 25/02/2014 la quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi FEASR, la stessa debba essere richiesta nell'ambito della fase procedimentale che si conclude con l'adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento, e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

Richiamato l'art. 7 bis "*Atto di assegnazione dei contributi*" delle citate Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento;

Ritenuto necessario approvare gli esiti istruttori in relazione alla domanda di aiuto sopra indicata, determinando l'importo relativo alla spesa degli investimenti ritenuti ammissibili e l'importo del contributo concesso, in favore della ditta beneficiaria, come sopra indicato e come riportato nell'Atto di assegnazione dei contributi, Allegato A) al presente provvedimento;

Dato atto che la concessione del contributo è subordinata al rispetto degli obblighi, prescrizioni e impegni a carico del beneficiario, riportati nell'Atto di assegnazione dei contributi, in ottemperanza alle previsioni del Bando di misura e delle Disposizioni comuni;

Tenuto conto che, nel caso in cui la domanda sia estratta a campione per il controllo in loco (5% ex art. 49 del Reg 809/2014), l'Organismo Pagatore ARTEA, in qualità di responsabile del procedimento del controllo in loco, potrà modificare l'importo accertato della spesa ed il relativo contributo a saldo;

Richiamata la DGR. n. 501 del 30-05-2016 "Reg.(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo "Competenze";

Richiamato l'Ordine di servizio della Direzione "Agricoltura e Sviluppo Rurale" n. 19 del 6 aprile 2022 "Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR 501/2016, con il quale sono state definite le competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;

Dato atto che la responsabilità del procedimento amministrativo, per la domanda sopra citata, è attribuita al titolare di P.O. Giuseppe Cagnetta, come evidenziato nell'Ordine di Servizio n. 16 del 29/06/2022;

DECRETA

1) di approvare l'esito istruttorio di ammissibilità della domanda di aiuto prot. Artea n. 003/27650 del 28/02/2022 - CUP ARTEA 1053752 - CUP CIPE D42H22000410007, a valere sul bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole – Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado" annualità 2021, presentata dal beneficiario indicato nell'Allegato A) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

2) di assegnare al beneficiario un contributo di € 5.465,00, a fronte di una spesa ammessa di € 13.662,50, per la realizzazione degli investimenti ritenuti ammissibili nel rispetto dell'istruttoria effettuata, così come indicato nell'Atto di assegnazione dei contributi, Allegato A) al presente provvedimento;

3) di subordinare la concessione del contributo al rispetto degli obblighi, prescrizioni e impegni a carico del beneficiario, riportati nell'Atto di assegnazione dei contributi;

4) di trasmettere al beneficiario il presente provvedimento e l'Atto di assegnazione dei contributi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Atto di assegnazione contributo

3bea18f967d8032c1ed11fe00ee7d4a5b4e7f4fdf1ae62823eb196b242fa2f19

Firefox

https://www2.arteas.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in_...

Ente Amm. di rif.: Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto



**PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2021 -
Miglioramento della redditività e della competitività
dell'aziende agricole - Recinzioni/Atto di
Assegnazione / CUP: 1053752 - Progetto:
RECINZIONI 2022**

Regolamento (UE) N. 1305/2013

Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Stampa Definitiva

ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2021 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole - Recinzioni

IL DIRIGENTE ASSEGNA

Alla Ditta/Impresa DE ANDREIS CATERINA (di seguito denominato 'Beneficiario') con sede legale in BUONCONVENTO P.I.: 01003470521

I BENEFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 E DAGLI ATTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI SEGUITO RIPORTATI

VISTO

- il decreto dirigenziale n. 20882 del 26/11/2021, ed eventuali s.m.i. di approvazione del Bando attuativo del PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2021 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole - Recinzioni (di seguito "BANDO");
- il decreto 22 del 21/03/2022 e gli eventuali successivi decreti di scorrimento con i quali è stata predisposta ed approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sul Bando e che individua i soggetti potenzialmente finanziabili;
- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 e s.m.i. (di seguito indicate come "DISPOSIZIONI COMUNI");
- il decreto dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e s.m.i. con il quale sono state approvate le procedure di controllo per la verifica del rispetto dei criteri di complementarietà e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM;
- la domanda di aiuto presentata in data 28/02/2022, protocollo n. 003/27650 del 28/02/2022 CUP ARTEA n. 1053752, CUP CIPE n. D42H22000410007, di seguito indicata come "Domanda";
- l'istruttoria di ammissibilità conclusa con esito positivo;

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AUTO

Paragrafo 1 - Individuazione investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla "Domanda", gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo Atto

S04112a - 4.1.1 - Miglioramento della redditività competitività delle az.agricole - FA 2a

Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
20 - Miglioramenti fondiari a totale utilizzo della produzione agricola					
8 - Superfici	€ 3.862,50	€ 3.862,50	€ 1.545,00	€ 1.545,00	Base - 40.00 %
649 - Miglioramento/adeguamento recinzione					
20 - Miglioramenti fondiari a totale utilizzo della produzione agricola					
8 - Superfici	€ 9.800,00	€ 9.800,00	€ 3.920,00	€ 3.920,00	Base - 40.00 %
162 - Realizzazione di recinzione					
Totali netto ricavi	€ 13.662,50	€ 13.662,50	€ 5.465,00	€ 5.465,00	

Per la realizzazione degli interventi suddetti si assegna un contributo in conto capitale pari a euro 5465.00, di cui quota FEASR pari a euro 2356.51

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in_...

Il punteggio assegnato è pari a punti 12.00

Aiuto in regime "de minimis"

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

L'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a € 0.00

Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono, oltre le indicazioni e le prescrizioni previste dal Bando, le seguenti prescrizioni aggiuntive:

Si ricorda che le recinzioni, al fine dell'erogazione del contributo, dovranno avere/possedere i requisiti previsti dal documento inviato congiuntamente al presente atto d'assegnazione.

Paragrafo 2 - Impegni a carico del Beneficiario fino al saldo dei contributi

Durante l'attuazione del progetto e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal Bando e dalle Disposizioni comuni, le condizioni di ammissibilità e gli impegni per l'adesione alla misura del PSR in oggetto.

Condizioni di ammissibilità specifiche:**Paragrafo 3 - Impegni a carico del beneficiario durante la fase ex post**

Successivamente alla liquidazione del contributo, e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito "fase ex post") delle Disposizioni comuni, il Beneficiario deve rispettare, le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dal bando e dalle disposizioni comuni, otrechè gli elementi sotto riportati:

a) Non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il Bando e per tutto il vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni;

b) garantire l'utilizzo previsto ed il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni comuni;

c) nel caso di investimenti rivolti alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili non vendere, per tutta la durata del periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, l'energia prodotta dagli impianti oggetto del finanziamento, anche in eccesso (non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto").

Impegni specifici

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in_...**Paragrafo 4 - Decorrenza dell'Atto e tempistica**

Il presente atto decorre dalla data di notifica.

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Atto è la seguente:

Le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal 28/02/2020

la data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal giorno successivo alla ricezione della Domanda sul sistema informativo di ARTEA, ovvero il 01/03/2022

Il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il 31/08/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il 30/06/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori è il 30/06/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il 30/06/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento è il 31/08/2023

Le modalità di presentazione delle suddette domande/richieste sono indicate negli articoli successivi.

Paragrafo 5 - Anticipo del contributo

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo concesso nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nel paragrafo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

L'anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel paragrafo 4 per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

Paragrafo 6 - Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato dal paragrafo 4, tramite il sistema informativo di ARTEA.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo è ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista, per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento a saldo.

La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal Beneficiario, che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti ("adattamenti tecnici") possono essere eseguite senza preventiva richiesta, ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento all'Ufficio competente per l'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni, come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che sono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Atto di Assegnazione.

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in_...**Paragrafo 7 - Proroghe**

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni, una o più proroghe del termine previsto per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a SAL/saldo. L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nel paragrafo 4. La mancata osservanza dei termini di richiesta di proroga viene sanzionata con le modalità previste dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 4 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 8 - Rendicontazione spese e forme di pagamento

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti elencati al paragrafo 1, secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese, relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Paragrafo 9 - Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato, a seguito di ammissione della Domanda, a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato di avanzamento dei lavori - SAL) nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL, salvo quanto disposto da eventuale disposizione di deroga, viene erogato dietro presentazione di garanzia fidejussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

Paragrafo 10 - Presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Atto di Assegnazione e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema informativo di ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Atto di Assegnazione, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto, ai fini della loro ammissibilità, nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

La mancata presentazione della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, nei termini indicati dall'istruttore comporta l'applicazione di sanzioni o revoche come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" delle Disposizioni comuni, deve pervenire agli Uffici competenti per l'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario ha diritto, sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente Atto di Assegnazione, supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non comporta la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Ufficio competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, l'Ufficio competente per l'istruttoria predispone gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'autorizzazione e la liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile.

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in_...

La domanda inserita negli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo potrà essere sottoposta a controllo in loco in esecuzione degli articoli 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i. In tale circostanza la responsabilità del procedimento è a carico dell'Organismo Pagatore ARTEA secondo le indicazioni formulate dalle Disposizioni comuni. Sarà ARTEA stessa a comunicare l'eventuale avvio del procedimento e ad indicare il Responsabile.

Paragrafo 11 - Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni comuni, per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità.

Paragrafo 12 - Cambio titolarità del beneficiario

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni.

Il cambio di titolarità non conforme a quanto previsto nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni comporta la revoca del presente Atto di Assegnazione e la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali.

Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 13 - Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del Beneficiario e degli Investimenti previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) previste dal documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 così come integrata con la Decisione di G.R. n. 23 del 3/02/2020 e s.m.i., è prevista la sospensione dei pagamenti, che permane fino alla definizione del procedimento penale, per le imprese in cui a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro ovvero quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, come meglio specificato nella Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016.

Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 14 - Riduzioni e decadenze durante la fase ex post

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 5 (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) del documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Il mancato rispetto degli impegni previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 6 (esclusione o riduzione dell'aiuto concesso determinato in funzione dei parametri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza) del documento "Disposizioni Regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 679 del 2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, e si precisa quanto segue:

1. Titolari del trattamento dei dati, per quanto di loro competenza, sono:
 - Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza Duomo, 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
 - Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ARTEA (dati di contatto: Via Ruggero Bardazzi, 19/21 – 50127 Firenze; arteacert.legalmail.it);
2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:
 - instaurazione del rapporto contrattuale oggetto del presente Atto di Assegnazione;
 - erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi;
 - effettuazioni dei controlli previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, in itinere e ex-post.
3. Natura dei dati personali trattati:
 - dati personali in genere;
 - dati personali particolari, così come definiti dall'art. 9 del Reg. (UE) 679/2016;
 - dati personali giudiziari, così come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 679/2016;
4. Modalità di trattamento:
 - i dati saranno trattati su supporto cartaceo e in formato digitale tramite mezzi informatici;
 - i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario alla conclusione di tutte le fasi del procedimento attivato dalla stipula di questo Atto di Assegnazione presso le strutture interessate, e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
 - i dati saranno trattati esclusivamente dai delegati del titolare competenti, dal personale e dai collaboratori da loro autorizzati, e dai

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in_...

soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;

5. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per la redazione e la gestione del presente Atto di assegnazione e fino alla liquidazione del saldo del contributo e il successivo periodo di mantenimento degli impegni nella fase ex-post. Il rifiuto del loro conferimento determinerà l'impossibilità di redigere l'Atto di Assegnazione, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio;

6. I dati personali sono comunicati, per gli aspetti di rispettiva competenza, a:

- ARTEA
- AGEA
- Ragioneria dello Stato;
- MIPAAF
- Unione Europea

7. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter contrattuale per i quali è stata disposta la pubblicazione su GUCE, GURI, BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;

8. Il beneficiario ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, e di chiederne la rettifica se incompleti o erranei;

9. Le richieste relative al trattamento dei dati andranno inviate ai seguenti indirizzi del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP, equivalente all'acronimo inglese DPO):

- per i dati dei quali è titolare la Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it;
- per i dati dei quali è titolare ARTEA: dpo@arteatoscana.it.

Il trattamento dei Suoi dati avverrà comunque nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia, e in particolar modo secondo quanto disposto da:

- Reg. (UE) n. 679 del 2016;
- D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.

La informiamo altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall'art. 77 del sopra citato Reg. (UE) 679, o di ricorrere nelle opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 dello stesso Regolamento.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto pubblicato nei seguenti siti web:

- <http://www.regione.toscana.it/data-protection-officer>;
- https://www.artea.toscana.it/sezioni/privacy/intro_privacy.html.

Paragrafo 16 - Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente Atto di Assegnazione può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Atto di Assegnazione.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 17 - Norme di chiusura e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto di Assegnazione, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando e Disposizioni comuni).

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso l'Atto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

Paragrafo 18 - Ulteriori indicazioni/prescrizioni

Si dispone inoltre che la Regione Toscana è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dal beneficiario nell'esecuzione degli investimenti oggetto del presente atto e nell'utilizzo degli stessi.

Stampa Definitiva del 10/08/2022 08:33:44 [rif. DTipoDUA A324690/84239 U27612]



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE SUL LIVELLO TERRITORIALE DI SIENA E GROSSETO. GESTIONE DELLA PROGRAMMAZIONE LEADER

Responsabile di settore Daniele VISCONTI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 16738 del 29-09-2021

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 16414 - Data adozione: 16/08/2022

Oggetto: Reg. UE N. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2022 - Bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole - Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado" annualità 2021 - Approvazione istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto CUP ARTEA 1054035 - CUP CIPE D42H22000420007 e assegnazione contributo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD018167

IL DIRIGENTE

Visto il regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Vista la Delibera di Giunta n.788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione 26.5.2015 C(2015) 3507final;

Vista in particolare la sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013 che ricomprende il tipo di operazione “4.1.1–Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole”;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR –Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione “Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento” con la quale sono state approvate le direttive per l’attuazione delle misure ad investimento, fra cui è inclusa la misura 4, e si dà mandato ad ARTEA di approvare le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento nei termini stabiliti nelle suddette direttive e sue s.m.i.;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1502 del 27/12/2017 ed in particolare l’Allegato B, che costituisce parte integrante dell’atto, che contiene le direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del Regolamento (UE) 640/2014 e art. 20 e 21 del Decreto Mipaaf n. 2490/2017;

Richiamato il Decreto del Direttore Artea n. 134 del 28 novembre 2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 –Approvazione del documento Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) n. 640/2014” e ss.mm.ii;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24 Novembre 2021 Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 - ‘Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure a investimento’ approvate con Decreto del Direttore di ARTEA n. 63 del 28 giugno 2016 e modificate da ultimo con Decreto del Direttore ARTEA n. 155 del 6 dicembre 2019. Ulteriori modifiche a seguito di emanazioni di Deliberazioni di Giunta regionale ed aggiornamenti procedurali;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 20/10/2021 C(2021) 7670 Final che approva la versione 10.1 del Programma di sviluppo rurale della Regione Toscana 2014-2022;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1122 del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 10.1 del PSR 2014-2022 approvato dalla Commissione Europea;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1206 del 22/11/2021 “Reg. (UE) 1305/2013 –FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 –Disposizioni specifiche per l’attuazione del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competizione delle aziende agricole – Investimenti per la salvaguardia sanitario degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado” – annualità 2021”;

Preso atto che con la suddetta Deliberazione di Giunta n. 1206 del 22/11/2021 si stabilisce che la dotazione finanziaria per il bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1–recinzioni -annualità 2021 ammonta a 4 milioni di Euro, come stabilito nella Decisione di G.R. del 28/10/2021 n. 21;

Dato atto che, con riferimento alla disponibilità finanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua gestione;

Visto il decreto dirigenziale n. 20882 del 26/11/2021 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Approvazione del bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole – Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado” – annualità 2021”;

Visto il decreto di Artea n. 22 del 21/03/2022 “Reg. UE n. 1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Tipo di Operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole - Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado” – annualità 2021. Decreto RT n. 20882 del 26/11/2021. Graduatoria preliminare al finanziamento della domande presentate. Notifica ai soggetti in elenco”;

Vista la domanda di aiuto prot. Artea n. 003/27637 del 28/02/2022 - CUP ARTEA 1054035, a valere sul bando del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole – Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado” annualità 2021, inserita nell’elenco delle domande finanziabili di cui alla suddetta graduatoria Artea, presentata dal beneficiario indicato nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, trasmessa alla ditta beneficiaria con Prot. n. 0111787 del 17/03/2022;

Considerato che il contributo concesso nell’ambito della sottomisura 4.1 - operazione 4.1.1 del P.S.R. 2014/2020 non è considerato aiuto di stato/de minimis in forza della deroga prevista dall’art. 42 del TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma 2 del Reg (UE) 1305/2013 che afferma: “Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;

Visto il CUP CIPE D42H22000420007, acquisito per il progetto finanziato con il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e ai sensi della Delibera CIPE 26/11/2020 n. 63;

Visto l’esito dell’istruttoria di ammissibilità, relativa alla domanda di aiuto sopra indicata, svolta dall’istruttore incaricato Luca Vinciarelli nel sistema informativo A.R.T.E.A, attraverso l’esame degli elaborati progettuali presentati e della documentazione integrativa eventualmente richiesta, raccolta nel

rapporto informativo depositato agli atti dell'ufficio territoriale competente, nel quale sono stati indicati gli importi della spesa ammessa e del contributo concesso, come di seguito indicato:

Spesa ammessa € 70.061,02

Contributo concesso € 28.024,41

Punteggio Attribuito con l'istruttoria N. 6

Punteggio iniziale graduatoria approvata con decreto Artea N. 11

Dato atto che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'azienda beneficiaria, risultato regolare, così come previsto al paragrafo 2.2 "*Condizioni di accesso*" del bando di misura;

Dato atto che, per quanto attiene alla certificazione antimafia, si provvederà ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n.11001/119/20(8) del 25/02/2014 la quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi FEASR, la stessa debba essere richiesta nell'ambito della fase procedimentale che si conclude con l'adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento, e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

Richiamato l'art. 7 bis "*Atto di assegnazione dei contributi*" delle citate Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento;

Ritenuto necessario approvare gli esiti istruttori in relazione alla domanda di aiuto sopra indicata, determinando l'importo relativo alla spesa degli investimenti ritenuti ammissibili e l'importo del contributo concesso, in favore della ditta beneficiaria, come sopra indicato e come riportato nell'Atto di assegnazione dei contributi, Allegato A) al presente provvedimento;

Dato atto che la concessione del contributo è subordinata al rispetto degli obblighi, prescrizioni e impegni a carico del beneficiario, riportati nell'Atto di assegnazione dei contributi, in ottemperanza alle previsioni del Bando di misura e delle Disposizioni comuni;

Tenuto conto che, nel caso in cui la domanda sia estratta a campione per il controllo in loco (5% ex art. 49 del Reg 809/2014), l'Organismo Pagatore ARTEA, in qualità di responsabile del procedimento del controllo in loco, potrà modificare l'importo accertato della spesa ed il relativo contributo a saldo;

Richiamata la DGR. n. 501 del 30-05-2016 "Reg.(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo "Competenze";

Richiamato l'Ordine di servizio della Direzione "Agricoltura e Sviluppo Rurale" n. 19 del 6 aprile 2022 "Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR 501/2016, con il quale sono state definite le competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;

Dato atto che la responsabilità del procedimento amministrativo, per la domanda sopra citata, è attribuita al titolare di P.O. Giuseppe Cagnetta, come evidenziato nell'Ordine di Servizio n. 16 del 29/06/2022;

DECRETA

1) di approvare l'esito istruttorio di ammissibilità della domanda di aiuto prot. Artea n. 003/27637 del 28/02/2022 - CUP ARTEA 1054035 - CUP CIPE D42H22000420007, a valere sul bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole – Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado" annualità 2021, presentata dal beneficiario indicato nell'Allegato A) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

2) di assegnare al beneficiario un contributo di € 28.024,41, a fronte di una spesa ammessa di € 70.061,02, per la realizzazione degli investimenti ritenuti ammissibili nel rispetto dell'istruttoria

effettuata, così come indicato nell'Atto di assegnazione dei contributi, Allegato A) al presente provvedimento;

3) di subordinare la concessione del contributo al rispetto degli obblighi, prescrizioni e impegni a carico del beneficiario, riportati nell'Atto di assegnazione dei contributi;

4) di trasmettere al beneficiario il presente provvedimento e l'Atto di assegnazione dei contributi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Atto di assegnazione contributo

1230f58bbe538102591a8595e9ba00daccfdbf3491c5c0fbe84eef3900fc35e9

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in_...

Ente Amm. di rif.: Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto



**PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2021 -
Miglioramento della redditività e della competitività
dell'aziende agricole - Recinzioni/Atto di
Assegnazione / CUP: 1054035 - Progetto:
recinzione per allevamento suini**

Regolamento (UE) N. 1305/2013

Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Stampa Definitiva

ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2021 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole - Recinzioni

IL DIRIGENTE ASSEGNA

Alla Ditta/Impresa GONZI ALESSANDRO (di seguito denominato "Beneficiario") con sede legale in MONTEPULCIANO P.I.: 00300060522

I BENEFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 E DAGLI ATTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI SEGUITO RIPORTATI

VISTO

- il decreto dirigenziale n. 20882 del 26/11/2021, ed eventuali s.m.i. di approvazione del Bando attuativo del PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2021 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole - Recinzioni (di seguito "BANDO");
- il decreto 22 del 21/03/2022 e gli eventuali successivi decreti di scorrimento con i quali è stata predisposta ed approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sul Bando e che individua i soggetti potenzialmente finanziabili;
- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 e s.m.i. (di seguito indicate come "DISPOSIZIONI COMUNI");
- il decreto dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e s.m.i. con il quale sono state approvate le procedure di controllo per la verifica del rispetto dei criteri di complementarietà e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM;
- la domanda di aiuto presentata in data 28/02/2022, protocollo n. 003/27637 del 28/02/2022 CUP ARTEA n. 1054035, CUP CIPE n. D42H22000420007, di seguito indicata come "Domanda";
- l'istruttoria di ammissibilità conclusa con esito positivo;

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AUTO

Paragrafo 1 - Individuazione investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla "Domanda", gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo Atto

S04112a - 4.1.1 - Miglioramento della redditività competitività delle az.agricole - FA 2a

Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
20 - Miglioramenti fondiari a totale utilizzo della produzione agricola					
8 - Superfici	€ 70.061,02	€ 70.061,02	€ 28.024,41	€ 28.024,41	Base -
162 - Realizzazione di recinzione					40.00 %
Totali netto ricavi	€ 70.061,02	€ 70.061,02	€ 28.024,41	€ 28.024,41	

Per la realizzazione degli interventi suddetti si assegna un contributo in conto capitale pari a euro 28024.41, di cui quota FEASR pari a euro 12084.13

Il punteggio assegnato è pari a punti 6.00

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in_...**Aiuto in regime "de minimis"**

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013. L'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a € 0.00

Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono, oltre le indicazioni e le prescrizioni previste dal Bando, le seguenti prescrizioni aggiuntive:

Si ricorda che le recinzioni, al fine dell'erogazione del contributo, dovranno avere/possedere i requisiti previsti dal documento inviato congiuntamente al presente atto d'assegnazione.

Paragrafo 2 - Impegni a carico del Beneficiario fino al saldo dei contributi

Durante l'attuazione del progetto e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal Bando e dalle Disposizioni comuni, le condizioni di ammissibilità e gli impegni per l'adesione alla misura del PSR in oggetto.

Condizioni di ammissibilità specifiche:**Paragrafo 3 - Impegni a carico del beneficiario durante la fase ex post**

Successivamente alla liquidazione del contributo, e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito "fase ex post") delle Disposizioni comuni, il Beneficiario deve rispettare, le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dal bando e dalle disposizioni comuni, otrechè gli elementi sotto riportati:

- a) Non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il Bando e per tutto il vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni;
- b) garantire l'utilizzo previsto ed il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni comuni;
- c) nel caso di investimenti rivolti alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili non vendere, per tutta la durata del periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, l'energia prodotta dagli impianti oggetto del finanziamento, anche in eccesso (non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto").

Impegni specifici

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in_...

Paragrafo 4 - Decorrenza dell'Atto e tempistica

Il presente atto decorre dalla data di notifica.

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Atto è la seguente:

Le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal 28/02/2020

la data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal giorno successivo alla ricezione della Domanda sul sistema informativo di ARTEA, ovvero il 01/03/2022

Il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il 31/08/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il 30/06/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori è il 30/06/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il 30/06/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento è il 31/08/2023

Le modalità di presentazione delle suddette domande/richieste sono indicate negli articoli successivi.

Paragrafo 5 - Anticipo del contributo

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo concesso nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nel paragrafo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

L'anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel paragrafo 4 per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

Paragrafo 6 - Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato dal paragrafo 4, tramite il sistema informativo di ARTEA.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo è ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista, per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento a saldo.

La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal Beneficiario, che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti ("adattamenti tecnici") possono essere eseguite senza preventiva richiesta, ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento all'Ufficio competente per l'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni, come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che sono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;

- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Atto di Assegnazione.

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in_...**Paragrafo 7 - Proroghe**

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni, una o più proroghe del termine previsto per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a SAL/saldo. L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nel paragrafo 4. La mancata osservanza dei termini di richiesta di proroga viene sanzionata con le modalità previste dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 4 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 8 - Rendicontazione spese e forme di pagamento

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti elencati al paragrafo 1, secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese, relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Paragrafo 9 - Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato, a seguito di ammissione della Domanda, a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato di avanzamento dei lavori - SAL) nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL, salvo quanto disposto da eventuale disposizione di deroga, viene erogato dietro presentazione di garanzia fidejussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

Paragrafo 10 - Presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Atto di Assegnazione e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema informativo di ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Atto di Assegnazione, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto, ai fini della loro ammissibilità, nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

La mancata presentazione della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, nei termini indicati dall'istruttore comporta l'applicazione di sanzioni o revoche come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" delle Disposizioni comuni, deve pervenire agli Uffici competenti per l'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario ha diritto, sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente Atto di Assegnazione, supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non comporta la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Ufficio competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, l'Ufficio competente per l'istruttoria predispone gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'autorizzazione e la liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile.

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in_...

La domanda inserita negli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo potrà essere sottoposta a controllo in loco in esecuzione degli articoli 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i. In tale circostanza la responsabilità del procedimento è a carico dell'Organismo Pagatore ARTEA secondo le indicazioni formulate dalle Disposizioni comuni. Sarà ARTEA stessa a comunicare l'eventuale avvio del procedimento e ad indicare il Responsabile.

Paragrafo 11 - Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni comuni, per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità.

Paragrafo 12 - Cambio titolarità del beneficiario

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni.

Il cambio di titolarità non conforme a quanto previsto nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni comporta la revoca del presente Atto di Assegnazione e la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali.

Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 13 - Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del Beneficiario e degli Investimenti previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) previste dal documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 così come integrata con la Decisione di G.R. n. 23 del 3/02/2020 e s.m.i., è prevista la sospensione dei pagamenti, che permane fino alla definizione del procedimento penale, per le imprese in cui a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro ovvero quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, come meglio specificato nella Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016.

Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 14 - Riduzioni e decadenze durante la fase ex post

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 5 (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) del documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Il mancato rispetto degli impegni previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 6 (esclusione o riduzione dell'aiuto concesso determinato in funzione dei parametri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempimento) del documento "Disposizioni Regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 679 del 2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, e si precisa quanto segue:

1. Titolari del trattamento dei dati, per quanto di loro competenza, sono:
 - Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza Duomo, 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
 - Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ARTEA (dati di contatto: Via Ruggero Bardazzi, 19/21 – 50127 Firenze; arteacert.legalmail.it);
2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:
 - instaurazione del rapporto contrattuale oggetto del presente Atto di Assegnazione;
 - erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi;
 - effettuazioni dei controlli previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, in itinere e ex-post.
3. Natura dei dati personali trattati:
 - dati personali in genere;
 - dati personali particolari, così come definiti dall'art. 9 del Reg. (UE) 679/2016;
 - dati personali giudiziari, così come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 679/2016;
4. Modalità di trattamento:
 - i dati saranno trattati su supporto cartaceo e in formato digitale tramite mezzi informatici;
 - i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario alla conclusione di tutte le fasi del procedimento attivato dalla stipula di questo Atto di Assegnazione presso le strutture interessate, e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
 - i dati saranno trattati esclusivamente dai delegati del titolare competenti, dal personale e dai collaboratori da loro autorizzati, e dai

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in_...

soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;

5. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per la redazione e la gestione del presente Atto di assegnazione e fino alla liquidazione del saldo del contributo e il successivo periodo di mantenimento degli impegni nella fase ex-post. Il rifiuto del loro conferimento determinerà l'impossibilità di redigere l'Atto di Assegnazione, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio;

6. I dati personali sono comunicati, per gli aspetti di rispettiva competenza, a:

- ARTEA
- AGEA
- Ragioneria dello Stato;
- MIPAAF
- Unione Europea

7. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter contrattuale per i quali è stata disposta la pubblicazione su GUCE, GURI, BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;

8. Il beneficiario ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, e di chiederne la rettifica se incompleti o erranei;

9. Le richieste relative al trattamento dei dati andranno inviate ai seguenti indirizzi del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP, equivalente all'acronimo inglese DPO):

- per i dati dei quali è titolare la Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it;
- per i dati dei quali è titolare ARTEA: dpo@arteatoscana.it.

Il trattamento dei Suoi dati avverrà comunque nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia, e in particolar modo secondo quanto disposto da:

- Reg. (UE) n. 679 del 2016;
- D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.

La informiamo altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall'art. 77 del sopra citato Reg. (UE) 679, o di ricorrere nelle opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 dello stesso Regolamento.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto pubblicato nei seguenti siti web:

- <http://www.regione.toscana.it/data-protection-officer>;
- https://www.artea.toscana.it/sezioni/privacy/intro_privacy.html.

Paragrafo 16 - Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente Atto di Assegnazione può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Atto di Assegnazione.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 17 - Norme di chiusura e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto di Assegnazione, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando e Disposizioni comuni).

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso l'Atto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

Paragrafo 18 - Ulteriori indicazioni/prescrizioni

Si dispone inoltre che la Regione Toscana è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dal beneficiario nell'esecuzione degli investimenti oggetto del presente atto e nell'utilizzo degli stessi.

Stampa Definitiva del 10/08/2022 08:36:09 [rif. DTipoDUA A290060/51276 U27612]



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE SUL LIVELLO TERRITORIALE DI SIENA E GROSSETO. GESTIONE DELLA PROGRAMMAZIONE LEADER

Responsabile di settore Daniele VISCONTI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 16738 del 29-09-2021

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 16415 - Data adozione: 16/08/2022

Oggetto: Reg. UE N. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2022 - Bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole - Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado" annualità 2021 - Approvazione istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto CUP ARTEA 1054024 - CUP CIPE D62H22000630007 e assegnazione contributo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD018205

IL DIRIGENTE

Visto il regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Vista la Delibera di Giunta n.788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione 26.5.2015 C(2015) 3507final;

Vista in particolare la sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013 che ricomprende il tipo di operazione “4.1.1–Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole”;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR –Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione “Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento” con la quale sono state approvate le direttive per l’attuazione delle misure ad investimento, fra cui è inclusa la misura 4, e si dà mandato ad ARTEA di approvare le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento nei termini stabiliti nelle suddette direttive e sue s.m.i.;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1502 del 27/12/2017 ed in particolare l’Allegato B, che costituisce parte integrante dell’atto, che contiene le direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del Regolamento (UE) 640/2014 e art. 20 e 21 del Decreto Mipaaf n. 2490/2017;

Richiamato il Decreto del Direttore Artea n. 134 del 28 novembre 2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 –Approvazione del documento Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) n. 640/2014” e ss.mm.ii;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24 Novembre 2021 Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 - ‘Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure a investimento’ approvate con Decreto del Direttore di ARTEA n. 63 del 28 giugno 2016 e modificate da ultimo con Decreto del Direttore ARTEA n. 155 del 6 dicembre 2019. Ulteriori modifiche a seguito di emanazioni di Deliberazioni di Giunta regionale ed aggiornamenti procedurali;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 20/10/2021 C(2021) 7670 Final che approva la versione 10.1 del Programma di sviluppo rurale della Regione Toscana 2014-2022;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1122 del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 10.1 del PSR 2014-2022 approvato dalla Commissione Europea;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1206 del 22/11/2021 “Reg. (UE) 1305/2013 –FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 –Disposizioni specifiche per l’attuazione del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competizione delle aziende agricole – Investimenti per la salvaguardia sanitario degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado” – annualità 2021”;

Preso atto che con la suddetta Deliberazione di Giunta n. 1206 del 22/11/2021 si stabilisce che la dotazione finanziaria per il bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1–recinzioni -annualità 2021 ammonta a 4 milioni di Euro, come stabilito nella Decisione di G.R. del 28/10/2021 n. 21;

Dato atto che, con riferimento alla disponibilità finanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua gestione;

Visto il decreto dirigenziale n. 20882 del 26/11/2021 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Approvazione del bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole – Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado” – annualità 2021”;

Visto il decreto di Artea n. 22 del 21/03/2022 “Reg. UE n. 1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Tipo di Operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole - Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado” – annualità 2021. Decreto RT n. 20882 del 26/11/2021. Graduatoria preliminare al finanziamento della domande presentate. Notifica ai soggetti in elenco”;

Vista la domanda di aiuto prot. Artea n. 003/27035 del 26/02/2022, CUP ARTEA 1054024 a valere sul bando del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole – Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado” annualità 2021, inserita nell’elenco delle domande finanziabili di cui alla suddetta graduatoria Artea, presentata dal beneficiario indicato nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, trasmessa alla ditta beneficiaria con Prot. 0111796 del 17/03/2022;

Considerato che il contributo concesso nell’ambito della sottomisura 4.1 - operazione 4.1.1 del P.S.R. 2014/2020 non è considerato aiuto di stato/de minimis in forza della deroga prevista dall’art. 42 del TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma 2 del Reg (UE) 1305/2013 che afferma: “Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;

Visto il CUP CIPE D62H22000630007, acquisito per il progetto finanziato con il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e ai sensi della Delibera CIPE 26/11/2020 n. 63;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento per la pronuncia di diniego parziale, ai sensi dell’art. 10Bis della L. 241/90, inviata alla ditta beneficiaria con Prot. 0130343 del 28/03/2022, con la quale si è comunicato che, a seguito delle verifiche istruttorie, la domanda presentata non risulta totalmente

ammissibile a finanziamento per gli importi richiesti, dando atto delle motivazioni delle riduzioni sulla spesa ammessa e sul contributo concesso;

Dato atto che, ai sensi del citato art. 10Bis della L. 241/90, la ditta interessata ha il diritto di presentare per iscritto osservazioni in merito alle valutazioni istruttorie svolte dal funzionario incaricato, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente paragrafo;

Preso atto che la ditta interessata ha presentato integrazioni, entro il termine stabilito dall'art. 10Bis della L. 241/90, con nota Prot. 0145331 del 06/04/2022;

Visto l'esito dell'istruttoria di ammissibilità, relativa alla domanda di aiuto sopra indicata, svolta dall'istruttore incaricato Luca Vinciarelli nel sistema informativo A.R.T.E.A, attraverso l'esame degli elaborati progettuali presentati e della documentazione integrativa eventualmente richiesta, raccolta nel rapporto informativo depositato agli atti dell'ufficio territoriale competente, nel quale sono stati indicati gli importi della spesa ammessa e del contributo concesso, come di seguito indicato:

Spesa ammessa € 15.563,94

Contributo concesso € 7.781,98

Punteggio Attribuito con l'istruttoria N. 13

Punteggio iniziale graduatoria approvata con decreto Artea N. 16

Dato atto che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'azienda beneficiaria, risultato regolare, così come previsto al paragrafo 2.2 "*Condizioni di accesso*" del bando di misura;

Dato atto che, per quanto attiene alla certificazione antimafia, si provvederà ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n.11001/119/20(8) del 25/02/2014 la quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi FEASR, la stessa debba essere richiesta nell'ambito della fase procedimentale che si conclude con l'adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento, e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

Richiamato l'art. 7 bis "*Atto di assegnazione dei contributi*" delle citate Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento;

Ritenuto necessario approvare gli esiti istruttori in relazione alla domanda di aiuto sopra indicata, determinando l'importo relativo alla spesa degli investimenti ritenuti ammissibili e l'importo del contributo concesso, in favore della ditta beneficiaria, come sopra indicato e come riportato nell'Atto di assegnazione dei contributi, Allegato A) al presente provvedimento;

Dato atto che la concessione del contributo è subordinata al rispetto degli obblighi, prescrizioni e impegni a carico del beneficiario, riportati nell'Atto di assegnazione dei contributi, in ottemperanza alle previsioni del Bando di misura e delle Disposizioni comuni;

Tenuto conto che, nel caso in cui la domanda sia estratta a campione per il controllo in loco (5% ex art. 49 del Reg 809/2014), l'Organismo Pagatore ARTEA, in qualità di responsabile del procedimento del controllo in loco, potrà modificare l'importo accertato della spesa ed il relativo contributo a saldo;

Richiamata la DGR. n. 501 del 30-05-2016 "Reg.(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo "Competenze";

Richiamato l'Ordine di servizio della Direzione "Agricoltura e Sviluppo Rurale" n. 19 del 6 aprile 2022 "Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR 501/2016, con il quale sono state definite le competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;

Dato atto che la responsabilità del procedimento amministrativo, per la domanda sopra citata, è attribuita al titolare di P.O. Giuseppe Cagnetta, come evidenziato nell'Ordine di Servizio n. 16 del 29/06/2022;

DECRETA

1) di approvare l'esito istruttorio di ammissibilità della domanda di aiuto prot. Artea n. 003/27035 del 26/02/2022, CUP ARTEA 1054024 - CUP CIPE D62H22000630007, a valere sul bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole – Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado" annualità 2021, presentata dal beneficiario indicato nell'Allegato A) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

2) di assegnare al beneficiario un contributo di € 7.781,98, a fronte di una spesa ammessa di € 15.563,94, per la realizzazione degli investimenti ritenuti ammissibili nel rispetto dell'istruttoria effettuata, così come indicato nell'Atto di assegnazione dei contributi, Allegato A) al presente provvedimento;

3) di subordinare la concessione del contributo al rispetto degli obblighi, prescrizioni e impegni a carico del beneficiario, riportati nell'Atto di assegnazione dei contributi;

4) di trasmettere al beneficiario il presente provvedimento e l'Atto di assegnazione dei contributi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A Atto di assegnazione contributo
a1ff6e89e2fbf2c3bc905da68cab485270348296d959db87eada1f2def3589a2

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in_...

Ente Amm. di rif.: Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto



**PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2021 -
Miglioramento della redditività e della competitività
dell'aziende agricole - Recinzioni/Atto di
Assegnazione / CUP: 1054024 - Progetto:
Recinzione suini**

Regolamento (UE) N. 1305/2013

Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Stampa Definitiva

ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2021 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole - Recinzioni

IL DIRIGENTE ASSEGNA

Alla Ditta/Impresa TALLURI CATIA (di seguito denominato 'Beneficiario') con sede legale in RADDA IN CHIANTI P.I.: 01453970525

I BENEFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 E DAGLI ATTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI SEGUITO RIPORTATI

VISTO

- il decreto dirigenziale n. 20882 del 26/11/2021, ed eventuali s.m.i. di approvazione del Bando attuativo del PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2021 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole - Recinzioni (di seguito "BANDO");
- il decreto 22 del 21/03/2022 e gli eventuali successivi decreti di scorrimento con i quali è stata predisposta ed approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sul Bando e che individua i soggetti potenzialmente finanziabili;
- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 e s.m.i. (di seguito indicate come "DISPOSIZIONI COMUNI");
- il decreto dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e s.m.i. con il quale sono state approvate le procedure di controllo per la verifica del rispetto dei criteri di complementarietà e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM;
- la domanda di aiuto presentata in data 26/02/2022, protocollo n. 003/27035 del 26/02/2022 CUP ARTEA n. 1054024, CUP CIPE n. D62H22000630007, di seguito indicata come "Domanda";
- l'istruttoria di ammissibilità conclusa con esito positivo;

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AUTO

Paragrafo 1 - Individuazione investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla "Domanda", gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo Atto

S04112a - 4.1.1 - Miglioramento della redditività competitività delle az.agricole - FA 2a

Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
25 - Spese generali a totale utilizzo della produzione agricola					Base - 40.00 %
30 - Spese generali	€ 2.009,30	€ 1.880,79	€ 1.004,65	€ 940,40	Zona montana - 10.00 %
650 - Spese Generali (COSTI STANDARD)					Base - 40.00 %
20 - Miglioramenti fondiari a totale utilizzo della produzione agricola					Zona montana - 10.00 %
8 - Superfici	€ 16.221,43	€ 13.683,15	€ 8.110,72	€ 6.841,58	Base - 40.00 %
162 - Realizzazione di recinzione					Zona montana - 10.00 %
Totali netto ricavi	€ 18.230,73	€ 15.563,94	€ 9.115,37	€ 7.781,98	

Per la realizzazione degli interventi suddetti si assegna un contributo in conto capitale pari a euro 7781.98, di cui quota FEASR pari a euro 3355.59

Il punteggio assegnato è pari a punti 13.00

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in_...**Aiuto in regime "de minimis"**

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013. L'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a € 0.00

Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono, oltre le indicazioni e le prescrizioni previste dal Bando, le seguenti prescrizioni aggiuntive:

Si ricorda che le recinzioni, al fine dell'erogazione del contributo, dovranno avere/possedere i requisiti previsti dal documento inviato congiuntamente al presente atto d'assegnazione.

Paragrafo 2 - Impegni a carico del Beneficiario fino al saldo dei contributi

Durante l'attuazione del progetto e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal Bando e dalle Disposizioni comuni, le condizioni di ammissibilità e gli impegni per l'adesione alla misura del PSR in oggetto.

Condizioni di ammissibilità specifiche:**Paragrafo 3 - Impegni a carico del beneficiario durante la fase ex post**

Successivamente alla liquidazione del contributo, e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito "fase ex post") delle Disposizioni comuni, il Beneficiario deve rispettare, le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dal bando e dalle disposizioni comuni, oltrechè gli elementi sotto riportati:

a) Non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il Bando e per tutto il vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni;

b) garantire l'utilizzo previsto ed il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni comuni;

c) nel caso di investimenti rivolti alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili non vendere, per tutta la durata del periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, l'energia prodotta dagli impianti oggetto del finanziamento, anche in eccesso (non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto").

Impegni specifici

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in_...

Paragrafo 4 - Decorrenza dell'Atto e tempistica

Il presente atto decorre dalla data di notifica.

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Atto è la seguente:

Le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal 26/02/2020

la data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal giorno successivo alla ricezione della Domanda sul sistema informativo di ARTEA, ovvero il 27/02/2022

Il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il 31/08/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il 30/06/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori è il 30/06/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il 30/06/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento è il 31/08/2023

Le modalità di presentazione delle suddette domande/richieste sono indicate negli articoli successivi.

Paragrafo 5 - Anticipo del contributo

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo concesso nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nel paragrafo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

L'anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel paragrafo 4 per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

Paragrafo 6 - Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato dal paragrafo 4, tramite il sistema informativo di ARTEA.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo è ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista, per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento a saldo.

La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal Beneficiario, che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti ("adattamenti tecnici") possono essere eseguite senza preventiva richiesta, ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento all'Ufficio competente per l'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni, come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che sono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Atto di Assegnazione.

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in_...**Paragrafo 7 - Proroghe**

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni, una o più proroghe del termine previsto per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a SAL/saldo. L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nel paragrafo 4. La mancata osservanza dei termini di richiesta di proroga viene sanzionata con le modalità previste dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 4 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 8 - Rendicontazione spese e forme di pagamento

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti elencati al paragrafo 1, secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese, relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Paragrafo 9 - Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato, a seguito di ammissione della Domanda, a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato di avanzamento dei lavori - SAL) nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL, salvo quanto disposto da eventuale disposizione di deroga, viene erogato dietro presentazione di garanzia fidejussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

Paragrafo 10 - Presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Atto di Assegnazione e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema informativo di ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Atto di Assegnazione, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto, ai fini della loro ammissibilità, nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

La mancata presentazione della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, nei termini indicati dall'istruttore comporta l'applicazione di sanzioni o revoche come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" delle Disposizioni comuni, deve pervenire agli Uffici competenti per l'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario ha diritto, sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente Atto di Assegnazione, supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non comporta la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Ufficio competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, l'Ufficio competente per l'istruttoria predispone gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'autorizzazione e la liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile.

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in_...

La domanda inserita negli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo potrà essere sottoposta a controllo in loco in esecuzione degli articoli 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i. In tale circostanza la responsabilità del procedimento è a carico dell'Organismo Pagatore ARTEA secondo le indicazioni formulate dalle Disposizioni comuni. Sarà ARTEA stessa a comunicare l'eventuale avvio del procedimento e ad indicare il Responsabile.

Paragrafo 11 - Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni comuni, per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità.

Paragrafo 12 - Cambio titolarità del beneficiario

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni.

Il cambio di titolarità non conforme a quanto previsto nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni comporta la revoca del presente Atto di Assegnazione e la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali.

Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 13 - Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del Beneficiario e degli Investimenti previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) previste dal documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 così come integrata con la Decisione di G.R. n. 23 del 3/02/2020 e s.m.i., è prevista la sospensione dei pagamenti, che permane fino alla definizione del procedimento penale, per le imprese in cui a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro ovvero quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, come meglio specificato nella Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016.

Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 14 - Riduzioni e decadenze durante la fase ex post

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 5 (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) del documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Il mancato rispetto degli impegni previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 6 (esclusione o riduzione dell'aiuto concesso determinato in funzione dei parametri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempimento) del documento "Disposizioni Regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 679 del 2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, e si precisa quanto segue:

1. Titolari del trattamento dei dati, per quanto di loro competenza, sono:
 - Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza Duomo, 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
 - Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ARTEA (dati di contatto: Via Ruggero Bardazzi, 19/21 – 50127 Firenze; arteacert.legalmail.it);
2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:
 - instaurazione del rapporto contrattuale oggetto del presente Atto di Assegnazione;
 - erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi;
 - effettuazioni dei controlli previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, in itinere e ex-post.
3. Natura dei dati personali trattati:
 - dati personali in genere;
 - dati personali particolari, così come definiti dall'art. 9 del Reg. (UE) 679/2016;
 - dati personali giudiziari, così come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 679/2016;
4. Modalità di trattamento:
 - i dati saranno trattati su supporto cartaceo e in formato digitale tramite mezzi informatici;
 - i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario alla conclusione di tutte le fasi del procedimento attivato dalla stipula di questo Atto di Assegnazione presso le strutture interessate, e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
 - i dati saranno trattati esclusivamente dai delegati del titolare competenti, dal personale e dai collaboratori da loro autorizzati, e dai

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in_...

soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;

5. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per la redazione e la gestione del presente Atto di assegnazione e fino alla liquidazione del saldo del contributo e il successivo periodo di mantenimento degli impegni nella fase ex-post. Il rifiuto del loro conferimento determinerà l'impossibilità di redigere l'Atto di Assegnazione, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio;

6. I dati personali sono comunicati, per gli aspetti di rispettiva competenza, a:

- ARTEA
- AGEA
- Ragioneria dello Stato;
- MIPAAF
- Unione Europea

7. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter contrattuale per i quali è stata disposta la pubblicazione su GUCE, GURI, BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;

8. Il beneficiario ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, e di chiederne la rettifica se incompleti o erranei;

9. Le richieste relative al trattamento dei dati andranno inviate ai seguenti indirizzi del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP, equivalente all'acronimo inglese DPO):

- per i dati dei quali è titolare la Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it;
- per i dati dei quali è titolare ARTEA: dpo@arteatoscana.it.

Il trattamento dei Suoi dati avverrà comunque nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia, e in particolar modo secondo quanto disposto da:

- Reg. (UE) n. 679 del 2016;
- D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.

La informiamo altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall'art. 77 del sopra citato Reg. (UE) 679, o di ricorrere nelle opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 dello stesso Regolamento.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto pubblicato nei seguenti siti web:

- <http://www.regione.toscana.it/data-protection-officer>;
- https://www.artea.toscana.it/sezioni/privacy/intro_privacy.html.

Paragrafo 16 - Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente Atto di Assegnazione può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Atto di Assegnazione.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 17 - Norme di chiusura e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto di Assegnazione, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando e Disposizioni comuni).

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso l'Atto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

Paragrafo 18 - Ulteriori indicazioni/prescrizioni

Si dispone inoltre che la Regione Toscana è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dal beneficiario nell'esecuzione degli investimenti oggetto del presente atto e nell'utilizzo degli stessi.

Stampa Definitiva del 10/08/2022 08:40:54 [rif. DTipoDUA A571644/596848 U27612]



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE SUL LIVELLO TERRITORIALE DI SIENA E GROSSETO. GESTIONE DELLA PROGRAMMAZIONE LEADER

Responsabile di settore Daniele VISCONTI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 16738 del 29-09-2021

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 16416 - Data adozione: 16/08/2022

Oggetto: Reg. UE N. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2022 - Bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole - Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado" annualità 2021 - Approvazione istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto CUP ARTEA 1054058 - CUP CIPE D82H22000450007 e assegnazione contributo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD018218

IL DIRIGENTE

Visto il regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Vista la Delibera di Giunta n.788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione 26.5.2015 C(2015) 3507final;

Vista in particolare la sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013 che ricomprende il tipo di operazione “4.1.1–Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole”;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR –Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione “Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento” con la quale sono state approvate le direttive per l’attuazione delle misure ad investimento, fra cui è inclusa la misura 4, e si dà mandato ad ARTEA di approvare le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento nei termini stabiliti nelle suddette direttive e sue s.m.i.;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1502 del 27/12/2017 ed in particolare l’Allegato B, che costituisce parte integrante dell’atto, che contiene le direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del Regolamento (UE) 640/2014 e art. 20 e 21 del Decreto Mipaaf n. 2490/2017;

Richiamato il Decreto del Direttore Artea n. 134 del 28 novembre 2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 –Approvazione del documento Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) n. 640/2014” e ss.mm.ii;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24 Novembre 2021 Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 - ‘Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure a investimento’ approvate con Decreto del Direttore di ARTEA n. 63 del 28 giugno 2016 e modificate da ultimo con Decreto del Direttore ARTEA n. 155 del 6 dicembre 2019. Ulteriori modifiche a seguito di emanazioni di Deliberazioni di Giunta regionale ed aggiornamenti procedurali;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 20/10/2021 C(2021) 7670 Final che approva la versione 10.1 del Programma di sviluppo rurale della Regione Toscana 2014-2022;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1122 del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 10.1 del PSR 2014-2022 approvato dalla Commissione Europea;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1206 del 22/11/2021 “Reg. (UE) 1305/2013 –FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 –Disposizioni specifiche per l’attuazione del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competizione delle aziende agricole – Investimenti per la salvaguardia sanitario degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado” – annualità 2021”;

Preso atto che con la suddetta Deliberazione di Giunta n. 1206 del 22/11/2021 si stabilisce che la dotazione finanziaria per il bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1–recinzioni -annualità 2021 ammonta a 4 milioni di Euro, come stabilito nella Decisione di G.R. del 28/10/2021 n. 21;

Dato atto che, con riferimento alla disponibilità finanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua gestione;

Visto il decreto dirigenziale n. 20882 del 26/11/2021 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Approvazione del bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole – Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado” – annualità 2021”;

Visto il decreto di Artea n. 22 del 21/03/2022 “Reg. UE n. 1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Tipo di Operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole - Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado” – annualità 2021. Decreto RT n. 20882 del 26/11/2021. Graduatoria preliminare al finanziamento della domande presentate. Notifica ai soggetti in elenco”;

Vista la domanda di aiuto prot. Artea n. 003/27316 del 28/02/2022 - CUP ARTEA 1054058, a valere sul bando del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole – Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado” annualità 2021, inserita nell’elenco delle domande finanziabili di cui alla suddetta graduatoria Artea, presentata dal beneficiario indicato nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, trasmessa alla ditta beneficiaria con Prot. 0111803 del 17/03/2022;

Considerato che il contributo concesso nell’ambito della sottomisura 4.1 - operazione 4.1.1 del P.S.R. 2014/2020 non è considerato aiuto di stato/de minimis in forza della deroga prevista dall’art. 42 del TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma 2 del Reg (UE) 1305/2013 che afferma: “Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;

Visto il CUP CIPE D82H22000450007, acquisito per il progetto finanziato con il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e ai sensi della Delibera CIPE 26/11/2020 n. 63;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento per la pronuncia di diniego parziale, ai sensi dell’art. 10Bis della L. 241/90, nonché di richiesta di integrazioni documentali, inviata alla ditta beneficiaria per PEC in data 09/06/2022, con la quale si è comunicato che, a seguito delle verifiche istruttorie, la domanda

presentata non risulta totalmente ammissibile a finanziamento per gli importi richiesti, dando atto delle motivazioni delle riduzioni sulla spesa ammessa e sul contributo concesso;

Dato atto che, ai sensi del citato art. 10Bis della L. 241/90, la ditta interessata ha il diritto di presentare per iscritto osservazioni in merito alle valutazioni istruttorie svolte dal funzionario incaricato, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente paragrafo;

Preso atto che la ditta interessata ha presentato le integrazioni richieste con nota Prot. 0313504 del 08/08/2022;

Visto l'esito dell'istruttoria di ammissibilità, relativa alla domanda di aiuto sopra indicata, svolta dall'istruttore incaricato Simone Vinciarelli nel sistema informativo A.R.T.E.A, attraverso l'esame degli elaborati progettuali presentati e della documentazione integrativa eventualmente richiesta, raccolta nel rapporto informativo depositato agli atti dell'ufficio territoriale competente, nel quale sono stati indicati gli importi della spesa ammessa e del contributo concesso, come di seguito indicato:

Spesa ammessa € 39.138,30

Contributo concesso € 15.655,32

Punteggio Attribuito con l'istruttoria N. 11

Punteggio iniziale graduatoria approvata con decreto Artea N. 17

Dato atto che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'azienda beneficiaria, risultato regolare, così come previsto al paragrafo 2.2 "*Condizioni di accesso*" del bando di misura;

Dato atto che, per quanto attiene alla certificazione antimafia, si provvederà ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n.11001/119/20(8) del 25/02/2014 la quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi FEASR, la stessa debba essere richiesta nell'ambito della fase procedimentale che si conclude con l'adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento, e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

Richiamato l'art. 7 bis "*Atto di assegnazione dei contributi*" delle citate Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento;

Ritenuto necessario approvare gli esiti istruttori in relazione alla domanda di aiuto sopra indicata, determinando l'importo relativo alla spesa degli investimenti ritenuti ammissibili e l'importo del contributo concesso, in favore della ditta beneficiaria, come sopra indicato e come riportato nell'Atto di assegnazione dei contributi, Allegato A) al presente provvedimento;

Dato atto che la concessione del contributo è subordinata al rispetto degli obblighi, prescrizioni e impegni a carico del beneficiario, riportati nell'Atto di assegnazione dei contributi, in ottemperanza alle previsioni del Bando di misura e delle Disposizioni comuni;

Tenuto conto che, nel caso in cui la domanda sia estratta a campione per il controllo in loco (5% ex art. 49 del Reg 809/2014), l'Organismo Pagatore ARTEA, in qualità di responsabile del procedimento del controllo in loco, potrà modificare l'importo accertato della spesa ed il relativo contributo a saldo;

Richiamata la DGR. n. 501 del 30-05-2016 "Reg.(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo "Competenze";

Richiamato l'Ordine di servizio della Direzione "Agricoltura e Sviluppo Rurale" n. 19 del 6 aprile 2022 "Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR 501/2016, con il quale sono state definite le competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;

Dato atto che la responsabilità del procedimento amministrativo, per la domanda sopra citata, è attribuita al titolare di P.O. Giuseppe Cagnetta, come evidenziato nell'Ordine di Servizio n. 16 del 29/06/2022;

DECRETA

1) di approvare l'esito istruttorio di ammissibilità della domanda di aiuto prot. Artea n. 003/27316 del 28/02/2022 - CUP ARTEA 1054058 - CUP CIPE D82H22000450007, a valere sul bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole – Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado" annualità 2021, presentata dal beneficiario indicato nell'Allegato A) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

2) di assegnare al beneficiario un contributo di € 15.655,32, a fronte di una spesa ammessa di € 39.138,30, per la realizzazione degli investimenti ritenuti ammissibili nel rispetto dell'istruttoria effettuata, così come indicato nell'Atto di assegnazione dei contributi, Allegato A) al presente provvedimento;

3) di subordinare la concessione del contributo al rispetto degli obblighi, prescrizioni e impegni a carico del beneficiario, riportati nell'Atto di assegnazione dei contributi;

4) di trasmettere al beneficiario il presente provvedimento e l'Atto di assegnazione dei contributi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A Atto di assegnazione contributo
b83bf788fb987e54e89f28e9721e6f5288d94a6eb81ed15574ce83adc74c6216

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in_...

Ente Amm. di rif.: Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto



**PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2021 -
Miglioramento della redditività e della competitività
dell'aziende agricole - Recinzioni/Atto di
Assegnazione / CUP: 1054058 - Progetto:
recinzione**

Regolamento (UE) N. 1305/2013

Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Stampa Definitiva

ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2021 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole - Recinzioni

IL DIRIGENTE ASSEGNA

Alla Ditta/Impresa GRAPPI MANUELA (di seguito denominato 'Beneficiario') con sede legale in PIENZA P.I.: 01137610521

I BENEFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 E DAGLI ATTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI SEGUITO RIPORTATI

VISTO

- il decreto dirigenziale n. 20882 del 26/11/2021, ed eventuali s.m.i. di approvazione del Bando attuativo del PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2021 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole - Recinzioni (di seguito "BANDO");
- il decreto 22 del 21/03/2022 e gli eventuali successivi decreti di scorrimento con i quali è stata predisposta ed approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sul Bando e che individua i soggetti potenzialmente finanziabili;
- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 e s.m.i. (di seguito indicate come "DISPOSIZIONI COMUNI");
- il decreto dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e s.m.i. con il quale sono state approvate le procedure di controllo per la verifica del rispetto dei criteri di complementarietà e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM;
- la domanda di aiuto presentata in data 28/02/2022, protocollo n. 003/27316 del 28/02/2022 CUP ARTEA n. 1054058, CUP CIPE n. D82H22000450007, di seguito indicata come "Domanda";
- l'istruttoria di ammissibilità conclusa con esito positivo;

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AUTO

Paragrafo 1 - Individuazione investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla "Domanda", gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo Atto

S04112a - 4.1.1 - Miglioramento della redditività competitività delle az.agricole - FA 2a

Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
25 - Spese generali a totale utilizzo della produzione agricola					
30 - Spese generali	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 950,00	€ 760,00	Base - 40.00 %
650 - Spese Generali (COSTI STANDARD)					
20 - Miglioramenti fondiari a totale utilizzo della produzione agricola					
8 - Superfici	€ 45.966,62	€ 37.238,30	€ 22.983,31	€ 14.895,32	Base - 40.00 %
162 - Realizzazione di recinzione					
Totali netto ricavi	€ 47.866,62	€ 39.138,30	€ 23.933,31	€ 15.655,32	

Per la realizzazione degli interventi suddetti si assegna un contributo in conto capitale pari a euro 15655.32, di cui quota FEASR pari a euro 6750.57

Il punteggio assegnato è pari a punti 11.00

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in_...**Aiuto in regime "de minimis"**

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

L'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a € 0.00

Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono, oltre le indicazioni e le prescrizioni previste dal Bando, le seguenti prescrizioni aggiuntive:

1) La Ditta dovrà rispettare le norme di protezione ambientale previste al par. 3.2.4 del Bando di misure e quelle previste per la realizzazione delle recinzioni contenute anche nel ALLEGATO 1 AL GRUPPO DI COORDINAMENTO DEL 20 MAGGIO 2022 LINEE GUIDA PER L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO A VALERE SUL BANDO ATTUATIVO DEL TIPO DI OPERAZIONE 4.1.1 – ANNUALITA' 2021 (RECINZIONI SUINI STATO BRADO E SEMIBRADO) (continua sotto).

E BANDO ATTUATIVO DEL TIPO DI OPERAZIONE 4.1.1 - ANNUALITA' 2022 (BANDO COMPLETO) approvate in data 31/05/2022 prot.n.0225133, che verrà trasmesso congiuntamente al presente Atto di Assegnazione.

2) Si ricorda che le recinzioni, al fine dell'erogazione del contributo, dovranno avere/possedere i requisiti previsti dal documento inviato congiuntamente al presente atto d'assegnazione.

Paragrafo 2 - Impegni a carico del Beneficiario fino al saldo dei contributi

Durante l'attuazione del progetto e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal Bando e dalle Disposizioni comuni, le condizioni di ammissibilità e gli impegni per l'adesione alla misura del PSR in oggetto.

Condizioni di ammissibilità specifiche:**Paragrafo 3 - Impegni a carico del beneficiario durante la fase ex post**

Successivamente alla liquidazione del contributo, e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito "fase ex post") delle Disposizioni comuni, il Beneficiario deve rispettare, le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dal bando e dalle disposizioni comuni, oltreché gli elementi sotto riportati:

a) Non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il Bando e per tutto il vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni;

b) garantire l'utilizzo previsto ed il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni comuni;

c) nel caso di investimenti rivolti alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili non vendere, per tutta la durata del periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, l'energia prodotta dagli impianti oggetto del finanziamento, anche in eccesso (non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto").

Impegni specifici

1) Ricadendo l'investimento all'interno di un sito Natura 2000 la ditta dovrà rispettare le norme di protezione ambientale previste al par. 3.2.4 del bando di misura;

2) Adempiere a quanto previsto dall'art. 86 Esercizio e limitazione del pascolo del Regolamento Forestale della Toscana (approvato con d.p.g. r. 48/R(2003), nei tempi previsti dal paragrafo Cantierabilità degli investimenti delle disposizioni comuni, così come previsto al par. 6.2 - Impegni del beneficiario – del bando di misura;

Firefox

https://www2.arte.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in_...**Paragrafo 4 - Decorrenza dell'Atto e tempistica**

Il presente atto decorre dalla data di notifica.

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Atto è la seguente:

Le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal 28/02/2020

la data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal giorno successivo alla ricezione della Domanda sul sistema informativo di ARTEA, ovvero il 01/03/2022

Il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il 31/08/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il 30/06/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori è il 30/06/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il 30/06/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento è il 31/08/2023

Le modalità di presentazione delle suddette domande/richieste sono indicate negli articoli successivi.

Paragrafo 5 - Anticipo del contributo

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo concesso nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nel paragrafo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

L'anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel paragrafo 4 per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

Paragrafo 6 - Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato dal paragrafo 4, tramite il sistema informativo di ARTEA.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo è ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista, per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento a saldo.

La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal Beneficiario, che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti ("adattamenti tecnici") possono essere eseguite senza preventiva richiesta, ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento all'Ufficio competente per l'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni, come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che sono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;

- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in_...

il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 7 - Proroghe

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni, una o più proroghe del termine previsto per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a SAL/saldo. L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nel paragrafo 4. La mancata osservanza dei termini di richiesta di proroga viene sanzionata con le modalità previste dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 4 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 8 - Rendicontazione spese e forme di pagamento

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti elencati al paragrafo 1, secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese, relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Paragrafo 9 - Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato, a seguito di ammissione della Domanda, a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato di avanzamento dei lavori - SAL) nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL, salvo quanto disposto da eventuale disposizione di deroga, viene erogato dietro presentazione di garanzia fidejussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

Paragrafo 10 - Presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Atto di Assegnazione e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema informativo di ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Atto di Assegnazione, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto, ai fini della loro ammissibilità, nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni. La mancata presentazione della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, nei termini indicati dall'istruttore comporta l'applicazione di sanzioni o revocche come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" delle Disposizioni comuni, deve pervenire agli Uffici competenti per l'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario ha diritto, sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente Atto di Assegnazione, supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non comporta la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in_...

essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Ufficio competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.
A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, l'Ufficio competente per l'istruttoria predispone gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'autorizzazione e la liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile.
La domanda inserita negli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo potrà essere sottoposta a controllo in loco in esecuzione degli articoli 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i. In tale circostanza la responsabilità del procedimento è a carico dell'Organismo Pagatore ARTEA secondo le indicazioni formulate dalle Disposizioni comuni. Sarà ARTEA stessa a comunicare l'eventuale avvio del procedimento e ad indicare il Responsabile.

Paragrafo 11 - Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni comuni, per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità.

Paragrafo 12 - Cambio titolarità del beneficiario

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni.
Il cambio di titolarità non conforme a quanto previsto nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni comporta la revoca del presente Atto di Assegnazione e la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali.
Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 13 - Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del Beneficiario e degli Investimenti previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) previste dal documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 così come integrata con la Decisione di G.R. n. 23 del 3/02/2020 e s.m.i., è prevista la sospensione dei pagamenti, che permane fino alla definizione del procedimento penale, per le imprese in cui a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro ovvero quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, come meglio specificato nella Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016.
Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 14 - Riduzioni e decadenze durante la fase ex post

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 5 (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) del documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.
Il mancato rispetto degli impegni previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 6 (esclusione o riduzione dell'aiuto concesso determinato in funzione dei parametri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempimento) del documento "Disposizioni Regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.
In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 679 del 2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, e si precisa quanto segue:
1. Titolari del trattamento dei dati, per quanto di loro competenza, sono:
• Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza Duomo, 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
• Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ARTEA (dati di contatto: Via Ruggero Bardazzi, 19/21 – 50127 Firenze; arteatocert.legalmail.it);
2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:
• instaurazione del rapporto contrattuale oggetto del presente Atto di Assegnazione;
• erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi;
• effettuazioni dei controlli previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, in itinere e ex-post.
3. Natura dei dati personali trattati:
• dati personali in genere;
• dati personali particolari, così come definiti dall'art. 9 del Reg. (UE) 679/2016;
• dati personali giudiziari, così come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 679/2016;

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in_...**4. Modalità di trattamento:**

- i dati saranno trattati su supporto cartaceo e in formato digitale tramite mezzi informatici;
- i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario alla conclusione di tutte le fasi del procedimento attivato dalla stipula di questo Atto di Assegnazione presso le strutture interessate, e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

- i dati saranno trattati esclusivamente dai delegati del titolare competenti, dal personale e dai collaboratori da loro autorizzati, e dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;

5. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per la redazione e la gestione del presente Atto di assegnazione e fino alla liquidazione del saldo del contributo e il successivo periodo di mantenimento degli impegni nella fase ex-post. Il rifiuto del loro conferimento determinerà l'impossibilità di redigere l'Atto di Assegnazione, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio;

6. I dati personali sono comunicati, per gli aspetti di rispettiva competenza, a:

- ARTEA
- AGEA
- Ragioneria dello Stato;
- MIPAAF
- Unione Europea

7. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter contrattuale per i quali è stata disposta la pubblicazione su GUCE, GURI, BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;

8. Il beneficiario ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, e di chiederne la rettifica se incompleti o erronei;

9. Le richieste relative al trattamento dei dati andranno inviate ai seguenti indirizzi del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP, equivalente all'acronimo inglese DPO):

- per i dati dei quali è titolare la Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it;
- per i dati dei quali è titolare ARTEA: dpo@arteatoscana.it.

Il trattamento dei Suoi dati avverrà comunque nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia, e in particolar modo secondo quanto disposto da:

- Reg. (UE) n. 679 del 2016;
- D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.

La informiamo altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall'art. 77 del sopra citato Reg. (UE) 679, o di ricorrere nelle opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 dello stesso Regolamento.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto pubblicato nei seguenti siti web:

- <http://www.regione.toscana.it/data-protection-officer>;
- https://www.artea.toscana.it/sezioni/privacy/intro_privacy.html.

Paragrafo 16 - Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente Atto di Assegnazione può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Atto di Assegnazione.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 17 - Norme di chiusura e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto di Assegnazione, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando e Disposizioni comuni).

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso l'Atto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

Paragrafo 18 - Ulteriori indicazioni/prescrizioni

Si dispone inoltre che la Regione Toscana è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dal beneficiario nell'esecuzione degli investimenti oggetto del presente atto e nell'utilizzo degli stessi.

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in_...

Stampa Definitiva del 11/08/2022 11:00:33 [rif. DTipoDUA A365373/137236 U27610]

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE SUL LIVELLO TERRITORIALE DI SIENA E GROSSETO. GESTIONE DELLA PROGRAMMAZIONE LEADER

Responsabile di settore Daniele VISCONTI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 16738 del 29-09-2021

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 16417 - Data adozione: 16/08/2022

Oggetto: Reg. UE N. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2022 - Bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole - Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado" annualità 2021 - Approvazione istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto CUP ARTEA 1052842 - CUP CIPE D82H22000460007 e assegnazione contributo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD018223

IL DIRIGENTE

Visto il regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Vista la Delibera di Giunta n.788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione 26.5.2015 C(2015) 3507final;

Vista in particolare la sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013 che ricomprende il tipo di operazione “4.1.1–Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole”;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR –Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione “Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento” con la quale sono state approvate le direttive per l’attuazione delle misure ad investimento, fra cui è inclusa la misura 4, e si dà mandato ad ARTEA di approvare le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento nei termini stabiliti nelle suddette direttive e sue s.m.i.;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1502 del 27/12/2017 ed in particolare l’Allegato B, che costituisce parte integrante dell’atto, che contiene le direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del Regolamento (UE) 640/2014 e art. 20 e 21 del Decreto Mipaaf n. 2490/2017;

Richiamato il Decreto del Direttore Artea n. 134 del 28 novembre 2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 –Approvazione del documento Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) n. 640/2014”e ss.mm.ii;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24 Novembre 2021 Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 - ‘Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure a investimento’ approvate con Decreto del Direttore di ARTEA n. 63 del 28 giugno 2016 e modificate da ultimo con Decreto del Direttore ARTEA n. 155 del 6 dicembre 2019. Ulteriori modifiche a seguito di emanazioni di Deliberazioni di Giunta regionale ed aggiornamenti procedurali;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 20/10/2021 C(2021) 7670 Final che approva la versione 10.1 del Programma di sviluppo rurale della Regione Toscana 2014-2022;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1122 del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 10.1 del PSR 2014-2022 approvato dalla Commissione Europea;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1206 del 22/11/2021 “Reg. (UE) 1305/2013 –FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 –Disposizioni specifiche per l’attuazione del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competizione delle aziende agricole – Investimenti per la salvaguardia sanitario degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado” – annualità 2021”;

Preso atto che con la suddetta Deliberazione di Giunta n. 1206 del 22/11/2021 si stabilisce che la dotazione finanziaria per il bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1–recinzioni -annualità 2021 ammonta a 4 milioni di Euro, come stabilito nella Decisione di G.R. del 28/10/2021 n. 21;

Dato atto che, con riferimento alla disponibilità finanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua gestione;

Visto il decreto dirigenziale n. 20882 del 26/11/2021 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Approvazione del bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole – Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado” – annualità 2021”;

Visto il decreto di Artea n. 22 del 21/03/2022 “Reg. UE n. 1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Tipo di Operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole - Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado” – annualità 2021. Decreto RT n. 20882 del 26/11/2021. Graduatoria preliminare al finanziamento della domande presentate. Notifica ai soggetti in elenco”;

Vista la domanda di aiuto prot. Artea n. 003/26104 del 24/02/2022 - CUP ARTEA 1052842 a valere sul bando del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole – Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado” annualità 2021, inserita nell’elenco delle domande finanziabili di cui alla suddetta graduatoria Artea, presentata dal beneficiario indicato nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, trasmessa alla ditta beneficiaria con Prot. 0111793 del 17/03/2022;

Considerato che il contributo concesso nell’ambito della sottomisura 4.1 - operazione 4.1.1 del P.S.R. 2014/2020 non è considerato aiuto di stato/de minimis in forza della deroga prevista dall’art. 42 del TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma 2 del Reg (UE) 1305/2013 che afferma: “Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE”;

Visto il CUP CIPE D82H22000460007, acquisito per il progetto finanziato con il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e ai sensi della Delibera CIPE 26/11/2020 n. 63;

Visto l’esito dell’istruttoria di ammissibilità, relativa alla domanda di aiuto sopra indicata, svolta dall’istruttore incaricato Simone Vinciarelli nel sistema informativo A.R.T.E.A, attraverso l'esame degli elaborati progettuali presentati e della documentazione integrativa richiesta, raccolta nel rapporto

informativo depositato agli atti dell'ufficio territoriale competente, nel quale sono stati indicati gli importi della spesa ammessa e del contributo concesso, come di seguito indicato:

Spesa ammessa € 32.891,56

Contributo concesso € 13.156,63

Punteggio Attribuito con l'istruttoria N. 11

Punteggio iniziale graduatoria approvata con decreto Artea N. 11

Dato atto che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'azienda beneficiaria, risultato regolare, così come previsto al paragrafo 2.2 "*Condizioni di accesso*" del bando di misura;

Dato atto che, per quanto attiene alla certificazione antimafia, si provvederà ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n.11001/119/20(8) del 25/02/2014 la quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi FEASR, la stessa debba essere richiesta nell'ambito della fase procedimentale che si conclude con l'adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento, e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

Richiamato l'art. 7 bis "*Atto di assegnazione dei contributi*" delle citate Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento;

Ritenuto necessario approvare gli esiti istruttori in relazione alla domanda di aiuto sopra indicata, determinando l'importo relativo alla spesa degli investimenti ritenuti ammissibili e l'importo del contributo concesso, in favore della ditta beneficiaria, come sopra indicato e come riportato nell'Atto di assegnazione dei contributi, Allegato A) al presente provvedimento;

Dato atto che la concessione del contributo è subordinata al rispetto degli obblighi, prescrizioni e impegni a carico del beneficiario, riportati nell'Atto di assegnazione dei contributi, in ottemperanza alle previsioni del Bando di misura e delle Disposizioni comuni;

Tenuto conto che, nel caso in cui la domanda sia estratta a campione per il controllo in loco (5% ex art. 49 del Reg 809/2014), l'Organismo Pagatore ARTEA, in qualità di responsabile del procedimento del controllo in loco, potrà modificare l'importo accertato della spesa ed il relativo contributo a saldo;

Richiamata la DGR. n. 501 del 30-05-2016 "Reg.(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo "Competenze";

Richiamato l'Ordine di servizio della Direzione "Agricoltura e Sviluppo Rurale" n. 19 del 6 aprile 2022 "Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR 501/2016, con il quale sono state definite le competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;

Dato atto che la responsabilità del procedimento amministrativo, per la domanda sopra citata, è attribuita al titolare di P.O. Giuseppe Cagnetta, come evidenziato nell'Ordine di Servizio n. 16 del 29/06/2022;

DECRETA

1) di approvare l'esito istruttorio di ammissibilità della domanda di aiuto prot. Artea n. 003/26104 del 24/02/2022 - CUP ARTEA 1052842 - CUP CIPE D82H22000460007, a valere sul bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole – Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado" annualità 2021, presentata dal beneficiario indicato nell'Allegato A) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

2) di assegnare al beneficiario un contributo di € 13.156,63, a fronte di una spesa ammessa di € 32.891,56, per la realizzazione degli investimenti ritenuti ammissibili nel rispetto dell'istruttoria

effettuata, così come indicato nell'Atto di assegnazione dei contributi, Allegato A) al presente provvedimento;

3) di subordinare la concessione del contributo al rispetto degli obblighi, prescrizioni e impegni a carico del beneficiario, riportati nell'Atto di assegnazione dei contributi;

4) di trasmettere al beneficiario il presente provvedimento e l'Atto di assegnazione dei contributi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A Atto di assegnazione contributo
a345220c45a70cb0bb428dfd66b2b48248dfa18e8dde207ddb2a308fada6f67f

Ente Amm. di rif.: Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Ente Territoriale: Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto



**PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2021 -
Miglioramento della redditività e della competitività
dell'aziende agricole - Recinzioni/Atto di Assegnazione /
CUP: 1052842 - Progetto: Recinzione Suini 2022**

Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Stampa Definitiva

ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2021 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole - Recinzioni

IL DIRIGENTE ASSEGNA

Alla Ditta/Impresa SOCIETA' AGRICOLA FATTORIA TEGONI SRL (di seguito denominato 'Beneficiario') con sede legale in NAPOLI P.I.: 01154310526

I BENEFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 E DAGLI ATTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI SEGUITO RIPORTATI

VISTO

- il decreto dirigenziale n. 20882 del 26/11/2021, ed eventuali s.m.i. di approvazione del Bando attuativo del PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2021 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole - Recinzioni (di seguito "BANDO");

- il decreto 22 del 21/03/2022 e gli eventuali successivi decreti di scorrimento con i quali è stata predisposta ed approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sul Bando e che individua i soggetti potenzialmente finanziabili;

- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 e s.m.i. (di seguito indicate come "DISPOSIZIONI COMUNI");

- il decreto dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e s.m.i. con il quale sono state approvate le procedure di controllo per la verifica del rispetto dei criteri di complementarità e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM;

- la domanda di aiuto presentata in data 24/02/2022, protocollo n. 003/26104 del 24/02/2022 CUP ARTEA n. 1052842, CUP CIPE n. D82H22000460007, di seguito indicata come "Domanda";

- l'istruttoria di ammissibilità conclusa con esito positivo;

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AUTO

Paragrafo 1 - Individuazione investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla "Domanda", gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo Atto

S04112a - 4.1.1 - Miglioramento della redditività competitività delle az.agricole - FA 2a

Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
25 - Spese generali a totale utilizzo della produzione agricola	2506,24 €	2506,24 €	1002,50 €	1002,50 €	Base - 40.00 %
30 - Spese generali					
650 - Spese Generali (COSTI STANDARD)					
20 - Miglioramenti fondiari a totale utilizzo della produzione agricola	30385,32 €	30385,32 €	12154,13 €	12154,13 €	Base - 40.00 %
8 - Superfici					
649 - Miglioramento/adequamento recinzione					
Totali netto ricavi	32891,56 €	32891,56 €	13156,63 €	13156,63 €	

Per la realizzazione degli interventi suddetti si assegna un contributo in conto capitale pari a euro 13156.63, di cui quota FEASR pari a euro 5673.14

Il punteggio assegnato è pari a punti 11.00

Aiuto in regime "de minimis"

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

L'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a € 0.00

Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono, oltre le indicazioni e le prescrizioni previste dal Bando, le seguenti prescrizioni aggiuntive:

1) La Ditta dovrà rispettare le norme di protezione ambientale previste al par. 3.2.4 del Bando di misure e quelle previste per la realizzazione delle recinzioni contenute anche nel ALLEGATO 1 AL GRUPPO DI COORDINAMENTO DEL 20 MAGGIO 2022 LINEE GUIDA PER L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO A VALERE SUL BANDO ATTUATIVO DEL TIPO DI OPERAZIONE 4.1.1 - ANNUALITA' 2021 (RECINZIONI SUINI STATO BRADO E SEMIBRADO) (continua sotto).

E BANDO ATTUATIVO DEL TIPO DI OPERAZIONE 4.1.1 - ANNUALITA' 2022 (BANDO COMPLETO) approvate in data 31/05/2022 prot.n.0225133, che verrà trasmesso congiuntamente al presente Atto di Assegnazione.

2) Si ricorda che le recinzioni, al fine dell'erogazione del contributo, dovranno avere/possedere i requisiti previsti dal documento inviato congiuntamente al presente atto d'assegnazione.

Paragrafo 2 - Impegni a carico del Beneficiario fino al saldo dei contributi

Durante l'attuazione del progetto e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal Bando e dalle Disposizioni comuni, le condizioni di ammissibilità e gli impegni per l'adesione alla misura del PSR in oggetto.

Condizioni di ammissibilità specifiche:

priorità VI assegnata pur in mancanza di una risposta dell'interpellata associazione allevatori_ Comunque l'eventuale mancato riconoscimento non comporta la perdita di finanziabilità e non comporta l'attribuzione di un punteggio inferiore a 5 punti

Paragrafo 3 - Impegni a carico del beneficiario durante la fase ex post

Successivamente alla liquidazione del contributo, e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito "fase ex post") delle Disposizioni comuni, il Beneficiario deve rispettare, le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dal bando e dalle disposizioni comuni, otrechè gli elementi sotto riportati:

- a) Non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il Bando e per tutto il vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni;
- b) garantire l'utilizzo previsto ed il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni comuni;
- c) nel caso di investimenti rivolti alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili non vendere, per tutta la durata del periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, l'energia prodotta dagli impianti oggetto del finanziamento, anche in eccesso (non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto").

Impegni specifici

- 1) Adempiere a quanto previsto dall'art. 86 Esercizio e limitazione del pascolo del Regolamento Forestale della Toscana (approvato con d.p.g. r. 48/R(2003), nei tempi previsti dal paragrafo Cantierabilità degli investimenti delle disposizioni comuni, così come previsto al par. 6.2 - Impegni del beneficiario – del bando di misura;

Paragrafo 4 - Decorrenza dell'Atto e tempistica

Il presente atto decorre dalla data di notifica.

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Atto è la seguente:

Le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal 24/02/2020

la data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal giorno successivo alla ricezione della Domanda sul sistema informativo di ARTEA, ovvero il 25/02/2022

Il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il 31/08/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il 30/06/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori è il 30/06/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il 30/06/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento è il 31/08/2023

Le modalità di presentazione delle suddette domande/ricieste sono indicate negli articoli successivi.

Paragrafo 5 - Anticipo del contributo

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo concesso nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nel paragrafo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

L'anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel paragrafo 4 per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

Paragrafo 6 - Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato dal paragrafo 4, tramite il sistema informativo di ARTEA.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo è ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista, per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento a saldo.

La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal Beneficiario, che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti ("adattamenti tecnici") possono essere eseguite senza preventiva richiesta, ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento all'Ufficio competente per l'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni, come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che sono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;

- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 7 - Proroghe

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni, una o più proroghe del termine previsto per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a SAL/saldo.

L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nel paragrafo 4. La mancata osservanza dei termini di richiesta di proroga viene sanzionata con le modalità previste dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 4 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 8 - Rendicontazione spese e forme di pagamento

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti elencati al paragrafo 1, secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese, relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Paragrafo 9 - Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato, a seguito di ammissione della Domanda, a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato di avanzamento dei lavori – SAL) nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL, salvo quanto disposto da eventuale disposizione di deroga, viene erogato dietro presentazione di garanzia fidejussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

Paragrafo 10 - Presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al

2016PSRMIST00000011543105260520250102/TipoDUA

IdUtente@20220811125948543

paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Atto di Assegnazione e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema informativo di ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Atto di Assegnazione, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto, ai fini della loro ammissibilità, nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

La mancata presentazione della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, nei termini indicati dall'istruttore comporta l'applicazione di sanzioni o revoche come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" delle Disposizioni comuni, deve pervenire agli Uffici competenti per l'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario ha diritto, sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente Atto di Assegnazione, supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non comporta la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Ufficio competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, l'Ufficio competente per l'istruttoria predispone gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'autorizzazione e la liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile.

La domanda inserita negli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo potrà essere sottoposta a controllo in loco in esecuzione degli articoli 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i. In tale circostanza la responsabilità del procedimento è a carico dell'Organismo Pagatore ARTEA secondo le indicazioni formulate dalle Disposizioni comuni. Sarà ARTEA stessa a comunicare l'eventuale avvio del procedimento e ad indicare il Responsabile.

Paragrafo 11 - Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni comuni, per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità.

Paragrafo 12 - Cambio titolarità del beneficiario

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni.

Il cambio di titolarità non conforme a quanto previsto nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni comporta la revoca del presente Atto di Assegnazione e la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali.

Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 13 - Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del Beneficiario e degli Investimenti previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre

disposizioni normative) previste dal documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 così come integrata con la Decisione di G.R. n. 23 del 3/02/2020 e s.m.i., è prevista la sospensione dei pagamenti, che permane fino alla definizione del procedimento penale, per le imprese in cui a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro ovvero quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, come meglio specificato nella Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016.

Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 14 - Riduzioni e decadenze durante la fase ex post

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 5 (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) del documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Il mancato rispetto degli impegni previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 6 (esclusione o riduzione dell'aiuto concesso determinato in funzione dei parametri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza) del documento "Disposizioni Regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 679 del 2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, e si precisa quanto segue:

1. Titolari del trattamento dei dati, per quanto di loro competenza, sono:
 - Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza Duomo, 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
 - Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ARTEA (dati di contatto: Via Ruggero Bardazzi, 19/21 – 50127 Firenze; artea@cert.legalmail.it);
2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:
 - instaurazione del rapporto contrattuale oggetto del presente Atto di Assegnazione;
 - erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi;
 - effettuazioni dei controlli previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, in itinere e ex-post.
3. Natura dei dati personali trattati:
 - dati personali in genere;
 - dati personali particolari, così come definiti dall'art. 9 del Reg. (UE) 679/2016;
 - dati personali giudiziari, così come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 679/2016;
4. Modalità di trattamento:
 - i dati saranno trattati su supporto cartaceo e in formato digitale tramite mezzi informatici;
 - i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario alla conclusione di tutte le fasi del procedimento attivato dalla stipula di questo Atto di Assegnazione presso le strutture interessate, e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
 - i dati saranno trattati esclusivamente dai delegati del titolare competenti, dal personale e dai collaboratori da loro autorizzati, e dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;
5. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per la redazione e la gestione del presente Atto di assegnazione e fino alla liquidazione del saldo del contributo e il successivo periodo di mantenimento degli impegni nella fase ex-post. Il rifiuto del loro conferimento determinerà l'impossibilità di redigere l'Atto di Assegnazione, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio;
6. I dati personali sono comunicati, per gli aspetti di rispettiva competenza, a:
 - ARTEA

- AGEA
- Ragioneria dello Stato;
- MIPAAF
- Unione Europea

7. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter contrattuale per i quali è stata disposta la pubblicazione su GUCE, GURI, BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;

8. Il beneficiario ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, e di chiederne la rettifica se incompleti o erranei;

9. Le richieste relative al trattamento dei dati andranno inviate ai seguenti indirizzi del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP, equivalente all'acronimo inglese DPO):

- per i dati dei quali è titolare la Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it;
- per i dati dei quali è titolare ARTEA: dpo@artea.toscana.it.

Il trattamento dei Suoi dati avverrà comunque nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia, e in particolar modo secondo quanto disposto da:

- Reg. (UE) n. 679 del 2016;
- D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.

La informiamo altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall'art. 77 del sopra citato Reg. (UE) 679, o di ricorrere nelle opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 dello stesso Regolamento.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto pubblicato nei seguenti siti web:

- <http://www.regione.toscana.it/data-protection-officer>;
- https://www.artea.toscana.it/sezioni/privacy/intro_privacy.html.

Paragrafo 16 - Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente Atto di Assegnazione può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Atto di Assegnazione.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 17 - Norme di chiusura e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto di Assegnazione, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando e Disposizioni comuni).

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso l'Atto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

Paragrafo 18 - Ulteriori indicazioni/prescrizioni

Si dispone inoltre che la Regione Toscana è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dal beneficiario nell'esecuzione degli investimenti oggetto del presente atto e nell'utilizzo degli stessi.

- 1) La nuova recinzione dovrà essere realizzata esternamente a quella esistente

2016PSRMIST00000011543105260520250102/TipoDUA

IdUtente@20220811125948543



2016PSRMIST00000011543105260520250102/TipoDUA



IdUtente@20220811125948543



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE SUL LIVELLO TERRITORIALE DI SIENA E GROSSETO. GESTIONE DELLA PROGRAMMAZIONE LEADER

Responsabile di settore Daniele VISCONTI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 16738 del 29-09-2021

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 16492 - Data adozione: 16/08/2022

Oggetto: Reg. UE N. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2022 - Bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole - Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado" annualità 2021 - Approvazione istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto CUP ARTEA 1053983 - CUP CIPE D42H22000380007 e assegnazione contributo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD018286

IL DIRIGENTE

Visto il regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Vista la Delibera di Giunta n.788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione 26.5.2015 C(2015) 3507final;

Vista in particolare la sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013 che ricomprende il tipo di operazione “4.1.1–Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole”;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR –Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione “Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento” con la quale sono state approvate le direttive per l’attuazione delle misure ad investimento, fra cui è inclusa la misura 4, e si dà mandato ad ARTEA di approvare le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento nei termini stabiliti nelle suddette direttive e sue s.m.i.;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1502 del 27/12/2017 ed in particolare l’Allegato B, che costituisce parte integrante dell’atto, che contiene le direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del Regolamento (UE) 640/2014 e art. 20 e 21 del Decreto Mipaaf n. 2490/2017;

Richiamato il Decreto del Direttore Artea n. 134 del 28 novembre 2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 –Approvazione del documento Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) n. 640/2014” e ss.mm.ii;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24 Novembre 2021 Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 - ‘Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure a investimento’ approvate con Decreto del Direttore di ARTEA n. 63 del 28 giugno 2016 e modificate da ultimo con Decreto del Direttore ARTEA n. 155 del 6 dicembre 2019. Ulteriori modifiche a seguito di emanazioni di Deliberazioni di Giunta regionale ed aggiornamenti procedurali;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 20/10/2021 C(2021) 7670 Final che approva la versione 10.1 del Programma di sviluppo rurale della Regione Toscana 2014-2022;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1122 del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 10.1 del PSR 2014-2022 approvato dalla Commissione Europea;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1206 del 22/11/2021 “Reg. (UE) 1305/2013 –FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 –Disposizioni specifiche per l’attuazione del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competizione delle aziende agricole – Investimenti per la salvaguardia sanitario degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado” – annualità 2021”;

Preso atto che con la suddetta Deliberazione di Giunta n. 1206 del 22/11/2021 si stabilisce che la dotazione finanziaria per il bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1–recinzioni -annualità 2021 ammonta a 4 milioni di Euro, come stabilito nella Decisione di G.R. del 28/10/2021 n. 21;

Dato atto che, con riferimento alla disponibilità finanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua gestione;

Visto il decreto dirigenziale n. 20882 del 26/11/2021 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Approvazione del bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole – Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado” – annualità 2021”;

Visto il decreto di Artea n. 22 del 21/03/2022 “Reg. UE n. 1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Tipo di Operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole - Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado” – annualità 2021. Decreto RT n. 20882 del 26/11/2021. Graduatoria preliminare al finanziamento della domande presentate. Notifica ai soggetti in elenco”;

Vista la domanda di aiuto prot. Artea n. 003/26953 del 25/02/2022 - CUP ARTEA 1053983 a valere sul bando del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole – Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado” annualità 2021, inserita nell’elenco delle domande finanziabili di cui alla suddetta graduatoria Artea, presentata dal beneficiario indicato nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, trasmessa alla ditta beneficiaria con Prot. 0111822 del 17/03/2022;

Considerato che il contributo concesso nell’ambito della sottomisura 4.1 - operazione 4.1.1 del P.S.R. 2014/2020 non è considerato aiuto di stato/de minimis in forza della deroga prevista dall’art. 42 del TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma 2 del Reg (UE) 1305/2013 che afferma: “Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE”;

Visto il CUP CIPE D42H22000380007, acquisito per il progetto finanziato con il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e ai sensi della Delibera CIPE 26/11/2020 n. 63;

Viste le integrazioni volontarie trasmesse in data 07/06/2022, Prot. n. 0233322, con le quali il beneficiario precisa le caratteristiche costruttive dell’intervento, comunicando le modifiche al progetto iniziale e la riduzione della spesa richiesta a contributo;

Visto l'esito dell'istruttoria di ammissibilità, relativa alla domanda di aiuto sopra indicata, svolta dall'istruttore incaricato Svenio Pacini nel sistema informativo A.R.T.E.A., attraverso l'esame degli elaborati progettuali presentati e della documentazione integrativa, raccolta nel rapporto informativo depositato agli atti dell'ufficio territoriale competente, nel quale sono stati indicati gli importi della spesa ammessa e del contributo concesso, come di seguito indicato:

Spesa ammessa € 35.364,60

Contributo concesso € 14.145,84

Punteggio Attribuito con l'istruttoria N. 9

Punteggio iniziale graduatoria approvata con decreto Artea N. 9

Dato atto che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'azienda beneficiaria, risultato regolare, così come previsto al paragrafo 2.2 "*Condizioni di accesso*" del bando di misura;

Dato atto che, per quanto attiene alla certificazione antimafia, si provvederà ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n.11001/119/20(8) del 25/02/2014 la quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi FEASR, la stessa debba essere richiesta nell'ambito della fase procedimentale che si conclude con l'adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento, e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

Richiamato l'art. 7 bis "*Atto di assegnazione dei contributi*" delle citate Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento;

Ritenuto necessario approvare gli esiti istruttori in relazione alla domanda di aiuto sopra indicata, determinando l'importo relativo alla spesa degli investimenti ritenuti ammissibili e l'importo del contributo concesso, in favore della ditta beneficiaria, come sopra indicato e come riportato nell'Atto di assegnazione dei contributi, Allegato A) al presente provvedimento;

Dato atto che la concessione del contributo è subordinata al rispetto degli obblighi, prescrizioni e impegni a carico del beneficiario, riportati nell'Atto di assegnazione dei contributi, in ottemperanza alle previsioni del Bando di misura e delle Disposizioni comuni;

Tenuto conto che, nel caso in cui la domanda sia estratta a campione per il controllo in loco (5% ex art. 49 del Reg 809/2014), l'Organismo Pagatore ARTEA, in qualità di responsabile del procedimento del controllo in loco, potrà modificare l'importo accertato della spesa ed il relativo contributo a saldo;

Richiamata la DGR. n. 501 del 30-05-2016 "Reg.(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo "Competenze";

Richiamato l'Ordine di servizio della Direzione "Agricoltura e Sviluppo Rurale" n. 19 del 6 aprile 2022 "Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR 501/2016, con il quale sono state definite le competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;

Dato atto che la responsabilità del procedimento amministrativo, per la domanda sopra citata, è attribuita al titolare di P.O. Giuseppe Cagnetta, come evidenziato nell'Ordine di Servizio n. 16 del 29/06/2022;

DECRETA

1) di approvare l'esito istruttorio di ammissibilità della domanda di aiuto prot. Artea n. 003/26953 del 25/02/2022 - CUP ARTEA 1053983 - CUP CIPE D42H22000380007, a valere sul bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole – Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado"

annualità 2021, presentata dal beneficiario indicato nell'Allegato A) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

2) di assegnare al beneficiario un contributo di € 14.145,84, a fronte di una spesa ammessa di € 35.364,60, per la realizzazione degli investimenti ritenuti ammissibili nel rispetto dell'istruttoria effettuata, così come indicato nell'Atto di assegnazione dei contributi, Allegato A) al presente provvedimento;

3) di subordinare la concessione del contributo al rispetto degli obblighi, prescrizioni e impegni a carico del beneficiario, riportati nell'Atto di assegnazione dei contributi;

4) di trasmettere al beneficiario il presente provvedimento e l'Atto di assegnazione dei contributi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A Atto di assegnazione contributo
cfc9ab2baa2487cf1142bda9e249f5f259b890f813f62edc57c0938398008fd9

Firefox

https://www2.arteat.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in_...

Ente Amm. di rif.: Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto



**PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2021 -
Miglioramento della redditività e della competitività
dell'aziende agricole - Recinzioni/Atto di
Assegnazione / CUP: 1053983 - Progetto:
Recinzione Checcucci Alberto**

Regolamento (UE) N. 1305/2013

Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Stampa Definitiva

ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2021 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole - Recinzioni

IL DIRIGENTE ASSEGNA

Alla Ditta/Impresa CHECCUCCI ALBERTO (di seguito denominato "Beneficiario") con sede legale in COLLE DI VAL D'ELSA P.I.: 01407440526

I BENEFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 E DAGLI ATTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI SEGUITO RIPORTATI

VISTO

- il decreto dirigenziale n. 20882 del 26/11/2021, ed eventuali s.m.i. di approvazione del Bando attuativo del PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2021 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole - Recinzioni (di seguito "BANDO");
- il decreto 22 del 21/03/2022 e gli eventuali successivi decreti di scorrimento con i quali è stata predisposta ed approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sul Bando e che individua i soggetti potenzialmente finanziabili;
- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 e s.m.i. (di seguito indicate come "DISPOSIZIONI COMUNI");
- il decreto dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e s.m.i. con il quale sono state approvate le procedure di controllo per la verifica del rispetto dei criteri di complementarietà e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM;
- la domanda di aiuto presentata in data 25/02/2022, protocollo n. 003/26953 del 25/02/2022 CUP ARTEA n. 1053983, CUP CIPE n. D42H22000380007, di seguito indicata come "Domanda";
- l'istruttoria di ammissibilità conclusa con esito positivo;

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AUTO

Paragrafo 1 - Individuazione investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla "Domanda", gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo Atto

S04112a - 4.1.1 - Miglioramento della redditività competitività delle az.agricole - FA 2a

Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
25 - Spese generali a totale utilizzo della produzione agricola					
30 - Spese generali	€ 2.665,21	€ 2.491,44	€ 1.066,08	€ 996,58	Base - 40.00 %
650 - Spese Generali (COSTI STANDARD)					
20 - Miglioramenti fondiari a totale utilizzo della produzione agricola					
8 - Superfici	€ 36.062,88	€ 32.873,16	€ 14.425,15	€ 13.149,26	Base - 40.00 %
162 - Realizzazione di recinzione					
Totali netto ricavi	€ 38.728,09	€ 35.364,60	€ 15.491,23	€ 14.145,84	

Per la realizzazione degli interventi suddetti si assegna un contributo in conto capitale pari a euro 14145.84, di cui quota FEASR pari a euro 6099.69

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in_...

Il punteggio assegnato è pari a punti 9.00

Aiuto in regime "de minimis"

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

L'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a € 0.00

Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono, oltre le indicazioni e le prescrizioni previste dal Bando, le seguenti prescrizioni aggiuntive:

1) La Ditta dovrà rispettare le norme di protezione ambientale previste al par. 3.2.4 del Bando di misure e quelle previste per la realizzazione delle recinzioni contenute anche nel ALLEGATO 1 AL GRUPPO DI COORDINAMENTO DEL 20 MAGGIO 2022 LINEE GUIDA PER L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO A VALERE SUL BANDO ATTUATIVO DEL TIPO DI OPERAZIONE 4.1.1 – ANNUALITA' 2021 (RECINZIONI SUINI STATO BRADO E SEMIBRADO) (continua sotto).

E BANDO ATTUATIVO DEL TIPO DI OPERAZIONE 4.1.1 - ANNUALITA' 2022 (BANDO COMPLETO) approvate in data 31/05/2022 prot.n.0225133, che verrà trasmesso congiuntamente al presente Atto di Assegnazione.

2) Si ricorda che le recinzioni, al fine dell'erogazione del contributo, dovranno avere/possedere i requisiti previsti dal documento inviato congiuntamente al presente atto d'assegnazione.

3) La nuova recinzione interna verrà considerata ammissibile, solo se in fase di collaudo verrà riscontrato che la recinzione esterna (già esistente) avrà tutte le caratteristiche tecniche prescritte per la nuova recinzione.

Paragrafo 2 - Impegni a carico del Beneficiario fino al saldo dei contributi

Durante l'attuazione del progetto e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal Bando e dalle Disposizioni comuni, le condizioni di ammissibilità e gli impegni per l'adesione alla misura del PSR in oggetto.

Condizioni di ammissibilità specifiche:

priorità VI assegnata pur in mancanza di una risposta dell'interpellata associazione allevatori. Comunque l'eventuale mancato riconoscimento non comporta la perdita di finanziabilità e non comporta l'attribuzione di un punteggio inferiore a 5 punti

Paragrafo 3 - Impegni a carico del beneficiario durante la fase ex post

Successivamente alla liquidazione del contributo, e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito "fase ex post") delle Disposizioni comuni, il Beneficiario deve rispettare, le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dal bando e dalle disposizioni comuni, otrechè gli elementi sotto riportati:

a) Non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il Bando e per tutto il vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni;

b) garantire l'utilizzo previsto ed il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni comuni;

c) nel caso di investimenti rivolti alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili non vendere, per tutta la durata del periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, l'energia prodotta dagli impianti oggetto del finanziamento, anche in eccesso (non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto").

Impegni specifici

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in_...

Paragrafo 4 - Decorrenza dell'Atto e tempistica

Il presente atto decorre dalla data di notifica.

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Atto è la seguente:

Le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal 25/02/2020

la data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal giorno successivo alla ricezione della Domanda sul sistema informativo di ARTEA, ovvero il 26/02/2022

Il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il 31/07/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il 01/06/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori è il 01/06/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il 01/06/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento è il 31/07/2023

Le modalità di presentazione delle suddette domande/richieste sono indicate negli articoli successivi.

Paragrafo 5 - Anticipo del contributo

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo concesso nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nel paragrafo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

L'anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel paragrafo 4 per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

Paragrafo 6 - Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato dal paragrafo 4, tramite il sistema informativo di ARTEA.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo è ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista, per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento a saldo.

La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal Beneficiario, che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti ("adattamenti tecnici") possono essere eseguite senza preventiva richiesta, ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento all'Ufficio competente per l'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni, come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che sono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in_...

il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 7 - Proroghe

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni, una o più proroghe del termine previsto per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a SAL/saldo. L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nel paragrafo 4. La mancata osservanza dei termini di richiesta di proroga viene sanzionata con le modalità previste dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 4 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 8 - Rendicontazione spese e forme di pagamento

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti elencati al paragrafo 1, secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese, relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Paragrafo 9 - Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato, a seguito di ammissione della Domanda, a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato di avanzamento dei lavori - SAL) nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL, salvo quanto disposto da eventuale disposizione di deroga, viene erogato dietro presentazione di garanzia fidejussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

Paragrafo 10 - Presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Atto di Assegnazione e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema informativo di ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Atto di Assegnazione, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto, ai fini della loro ammissibilità, nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni. La mancata presentazione della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, nei termini indicati dall'istruttore comporta l'applicazione di sanzioni o revocche come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" delle Disposizioni comuni, deve pervenire agli Uffici competenti per l'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario ha diritto, sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente Atto di Assegnazione, supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non comporta la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in_...

essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Ufficio competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.
A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, l'Ufficio competente per l'istruttoria predispone gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'autorizzazione e la liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile.
La domanda inserita negli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo potrà essere sottoposta a controllo in loco in esecuzione degli articoli 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i. In tale circostanza la responsabilità del procedimento è a carico dell'Organismo Pagatore ARTEA secondo le indicazioni formulate dalle Disposizioni comuni. Sarà ARTEA stessa a comunicare l'eventuale avvio del procedimento e ad indicare il Responsabile.

Paragrafo 11 - Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni comuni, per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità.

Paragrafo 12 - Cambio titolarità del beneficiario

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni.
Il cambio di titolarità non conforme a quanto previsto nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni comporta la revoca del presente Atto di Assegnazione e la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali.
Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 13 - Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del Beneficiario e degli Investimenti previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) previste dal documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 così come integrata con la Decisione di G.R. n. 23 del 3/02/2020 e s.m.i., è prevista la sospensione dei pagamenti, che permane fino alla definizione del procedimento penale, per le imprese in cui a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro ovvero quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, come meglio specificato nella Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016.
Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 14 - Riduzioni e decadenze durante la fase ex post

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 5 (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) del documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.
Il mancato rispetto degli impegni previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 6 (esclusione o riduzione dell'aiuto concesso determinato in funzione dei parametri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempimento) del documento "Disposizioni Regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.
In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 679 del 2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, e si precisa quanto segue:
1. Titolari del trattamento dei dati, per quanto di loro competenza, sono:
• Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza Duomo, 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
• Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ARTEA (dati di contatto: Via Ruggero Bardazzi, 19/21 – 50127 Firenze; arteatocert.legalmail.it);
2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:
• instaurazione del rapporto contrattuale oggetto del presente Atto di Assegnazione;
• erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi;
• effettuazioni dei controlli previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, in itinere e ex-post.
3. Natura dei dati personali trattati:
• dati personali in genere;
• dati personali particolari, così come definiti dall'art. 9 del Reg. (UE) 679/2016;
• dati personali giudiziari, così come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 679/2016;

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in_...**4. Modalità di trattamento:**

- i dati saranno trattati su supporto cartaceo e in formato digitale tramite mezzi informatici;
- i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario alla conclusione di tutte le fasi del procedimento attivato dalla stipula di questo Atto di Assegnazione presso le strutture interessate, e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

- i dati saranno trattati esclusivamente dai delegati del titolare competenti, dal personale e dai collaboratori da loro autorizzati, e dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;

5. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per la redazione e la gestione del presente Atto di assegnazione e fino alla liquidazione del saldo del contributo e il successivo periodo di mantenimento degli impegni nella fase ex-post. Il rifiuto del loro conferimento determinerà l'impossibilità di redigere l'Atto di Assegnazione, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio;

6. I dati personali sono comunicati, per gli aspetti di rispettiva competenza, a:

- ARTEA
- AGEA
- Ragioneria dello Stato;
- MIPAAF
- Unione Europea

7. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter contrattuale per i quali è stata disposta la pubblicazione su GUCE, GURI, BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;

8. Il beneficiario ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, e di chiederne la rettifica se incompleti o erronei;

9. Le richieste relative al trattamento dei dati andranno inviate ai seguenti indirizzi del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP, equivalente all'acronimo inglese DPO):

- per i dati dei quali è titolare la Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it;
- per i dati dei quali è titolare ARTEA: dpo@arteatoscana.it.

Il trattamento dei Suoi dati avverrà comunque nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia, e in particolar modo secondo quanto disposto da:

- Reg. (UE) n. 679 del 2016;
- D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.

La informiamo altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall'art. 77 del sopra citato Reg. (UE) 679, o di ricorrere nelle opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 dello stesso Regolamento.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto pubblicato nei seguenti siti web:

- <http://www.regione.toscana.it/data-protection-officer>;
- https://www.artea.toscana.it/sezioni/privacy/intro_privacy.html.

Paragrafo 16 - Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente Atto di Assegnazione può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Atto di Assegnazione.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 17 - Norme di chiusura e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto di Assegnazione, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando e Disposizioni comuni).

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso l'Atto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

Paragrafo 18 - Ulteriori indicazioni/prescrizioni

Si dispone inoltre che la Regione Toscana è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dal beneficiario nell'esecuzione degli investimenti oggetto del presente atto e nell'utilizzo degli stessi.

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in_...

Stampa Definitiva del 12/08/2022 10:33:01 [rif. DTipoDUA A558204/555533 U26821]

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE SUL LIVELLO TERRITORIALE DI SIENA E GROSSETO. GESTIONE DELLA PROGRAMMAZIONE LEADER

Responsabile di settore Daniele VISCONTI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 16738 del 29-09-2021

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 16493 - Data adozione: 16/08/2022

Oggetto: Reg. UE N. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2022 - Bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole - Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado" annualità 2021 - Approvazione istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto CUP ARTEA 1036053 - CUP CIPE D82H22000470007 e assegnazione contributo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD018292

IL DIRIGENTE

Visto il regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Vista la Delibera di Giunta n.788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione 26.5.2015 C(2015) 3507final;

Vista in particolare la sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013 che ricomprende il tipo di operazione “4.1.1–Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole”;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR –Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione “Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento” con la quale sono state approvate le direttive per l’attuazione delle misure ad investimento, fra cui è inclusa la misura 4, e si dà mandato ad ARTEA di approvare le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento nei termini stabiliti nelle suddette direttive e sue s.m.i.;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1502 del 27/12/2017 ed in particolare l’Allegato B, che costituisce parte integrante dell’atto, che contiene le direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del Regolamento (UE) 640/2014 e art. 20 e 21 del Decreto Mipaaf n. 2490/2017;

Richiamato il Decreto del Direttore Artea n. 134 del 28 novembre 2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 –Approvazione del documento Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) n. 640/2014”e ss.mm.ii;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24 Novembre 2021 Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 - ‘Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure a investimento’ approvate con Decreto del Direttore di ARTEA n. 63 del 28 giugno 2016 e modificate da ultimo con Decreto del Direttore ARTEA n. 155 del 6 dicembre 2019. Ulteriori modifiche a seguito di emanazioni di Deliberazioni di Giunta regionale ed aggiornamenti procedurali;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 20/10/2021 C(2021) 7670 Final che approva la versione 10.1 del Programma di sviluppo rurale della Regione Toscana 2014-2022;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1122 del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 10.1 del PSR 2014-2022 approvato dalla Commissione Europea;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1206 del 22/11/2021 “Reg. (UE) 1305/2013 –FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 –Disposizioni specifiche per l’attuazione del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competizione delle aziende agricole – Investimenti per la salvaguardia sanitario degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado” – annualità 2021”;

Preso atto che con la suddetta Deliberazione di Giunta n. 1206 del 22/11/2021 si stabilisce che la dotazione finanziaria per il bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1–recinzioni -annualità 2021 ammonta a 4 milioni di Euro, come stabilito nella Decisione di G.R. del 28/10/2021 n. 21;

Dato atto che, con riferimento alla disponibilità finanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua gestione;

Visto il decreto dirigenziale n. 20882 del 26/11/2021 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Approvazione del bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole – Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado” – annualità 2021”;

Visto il decreto di Artea n. 22 del 21/03/2022 “Reg. UE n. 1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Tipo di Operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole - Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado” – annualità 2021. Decreto RT n. 20882 del 26/11/2021. Graduatoria preliminare al finanziamento della domande presentate. Notifica ai soggetti in elenco”;

Vista la domanda di aiuto prot. Artea n. 003/27068 del 27/02/2022 - CUP ARTEA 1036053 a valere sul bando del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole – Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado” annualità 2021, inserita nell’elenco delle domande finanziabili di cui alla suddetta graduatoria Artea, presentata dal beneficiario indicato nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, trasmessa alla ditta beneficiaria con Prot. 0111798 del 17/03/2022;

Considerato che il contributo concesso nell’ambito della sottomisura 4.1 - operazione 4.1.1 del P.S.R. 2014/2020 non è considerato aiuto di stato/de minimis in forza della deroga prevista dall’art. 42 del TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma 2 del Reg (UE) 1305/2013 che afferma: “Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE”;

Visto il CUP CIPE D82H22000470007, acquisito per il progetto finanziato con il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e ai sensi della Delibera CIPE 26/11/2020 n. 63;

Visto l’esito dell’istruttoria di ammissibilità, relativa alla domanda di aiuto sopra indicata, svolta dall’istruttore incaricato Svenio Pacini nel sistema informativo A.R.T.E.A, attraverso l’esame degli elaborati progettuali presentati e della documentazione integrativa eventualmente richiesta, raccolta nel

rapporto informativo depositato agli atti dell'ufficio territoriale competente, nel quale sono stati indicati gli importi della spesa ammessa e del contributo concesso, come di seguito indicato:

Spesa ammessa € 164.708,07

Contributo concesso € 65.883,23

Punteggio Attribuito con l'istruttoria N. 16

Punteggio iniziale graduatoria approvata con decreto Artea N. 16

Preso atto che il tecnico incaricato dell'istruttoria ha ricondotto l'importo delle spese generali al massimale ammissibile;

Dato atto che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'azienda beneficiaria, risultato regolare, così come previsto al paragrafo 2.2 "*Condizioni di accesso*" del bando di misura;

Dato atto che, per quanto attiene alla certificazione antimafia, si provvederà ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n.11001/119/20(8) del 25/02/2014 la quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi FEASR, la stessa debba essere richiesta nell'ambito della fase procedimentale che si conclude con l'adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento, e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

Richiamato l'art. 7 bis "*Atto di assegnazione dei contributi*" delle citate Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento;

Ritenuto necessario approvare gli esiti istruttori in relazione alla domanda di aiuto sopra indicata, determinando l'importo relativo alla spesa degli investimenti ritenuti ammissibili e l'importo del contributo concesso, in favore della ditta beneficiaria, come sopra indicato e come riportato nell'Atto di assegnazione dei contributi, Allegato A) al presente provvedimento;

Dato atto che la concessione del contributo è subordinata al rispetto degli obblighi, prescrizioni e impegni a carico del beneficiario, riportati nell'Atto di assegnazione dei contributi, in ottemperanza alle previsioni del Bando di misura e delle Disposizioni comuni;

Tenuto conto che, nel caso in cui la domanda sia estratta a campione per il controllo in loco (5% ex art. 49 del Reg 809/2014), l'Organismo Pagatore ARTEA, in qualità di responsabile del procedimento del controllo in loco, potrà modificare l'importo accertato della spesa ed il relativo contributo a saldo;

Richiamata la DGR. n. 501 del 30-05-2016 "Reg.(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo "Competenze";

Richiamato l'Ordine di servizio della Direzione "Agricoltura e Sviluppo Rurale" n. 19 del 6 aprile 2022 "Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR 501/2016, con il quale sono state definite le competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;

Dato atto che la responsabilità del procedimento amministrativo, per la domanda sopra citata, è attribuita al titolare di P.O. Giuseppe Cagnetta, come evidenziato nell'Ordine di Servizio n. 16 del 29/06/2022;

DECRETA

1) di approvare l'esito istruttorio di ammissibilità della domanda di aiuto prot. Artea n. 003/27068 del 27/02/2022 - CUP ARTEA 1036053 - CUP CIPE D82H22000470007, a valere sul bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole - Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado" annualità 2021, presentata dal beneficiario indicato nell'Allegato A) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

2) di assegnare al beneficiario un contributo di € 65.883,23, a fronte di una spesa ammessa di € 164.708,07, per la realizzazione degli investimenti ritenuti ammissibili nel rispetto dell'istruttoria effettuata, così come indicato nell'Atto di assegnazione dei contributi, Allegato A) al presente provvedimento;

3) di subordinare la concessione del contributo al rispetto degli obblighi, prescrizioni e impegni a carico del beneficiario, riportati nell'Atto di assegnazione dei contributi;

4) di trasmettere al beneficiario il presente provvedimento e l'Atto di assegnazione dei contributi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A Atto di assegnazione contributo
97ed3d0dd70f2f9fcaa19d886a5b9d050e7e612ee55ab1361c30967d659b0d60

Firefox

https://www2.arteas.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in_...

Ente Amm. di rif.: Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto



**PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2021 -
Miglioramento della redditività e della competitività
dell'aziende agricole - Recinzioni/Atto di
Assegnazione / CUP: 1036053 - Progetto:
Recinzioni 2022**

Regolamento (UE) N. 1305/2013

Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Stampa Definitiva

ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2021 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole - Recinzioni

IL DIRIGENTE ASSEGNA

Alla Ditta/Impresa MARTINEZ FUCINI CLAUDIA (di seguito denominato 'Beneficiario') con sede legale in MONTERIGGIONI P.I.: 05214210485

I BENEFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 E DAGLI ATTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI SEGUITO RIPORTATI**VISTO**

- il decreto dirigenziale n. 20882 del 26/11/2021, ed eventuali s.m.i. di approvazione del Bando attuativo del PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2021 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole - Recinzioni (di seguito "BANDO");
- il decreto 22 del 21/03/2022 e gli eventuali successivi decreti di scorrimento con i quali è stata predisposta ed approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sul Bando e che individua i soggetti potenzialmente finanziabili;
- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 e s.m.i. (di seguito indicate come "DISPOSIZIONI COMUNI");
- il decreto dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e s.m.i. con il quale sono state approvate le procedure di controllo per la verifica del rispetto dei criteri di complementarietà e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM;
- la domanda di aiuto presentata in data 27/02/2022, protocollo n. 003/27068 del 27/02/2022 CUP ARTEA n. 1036053, CUP CIPE n. D82H22000470007, di seguito indicata come "Domanda";
- l'istruttoria di ammissibilità conclusa con esito positivo;

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AUTO**Paragrafo 1 - Individuazione investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni**

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla "Domanda", gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo Atto

S04112a - 4.1.1 - Miglioramento della redditività competitività delle az.agricole - FA 2a

Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
25 - Spese generali a totale utilizzo della produzione agricola					
30 - Spese generali	€ 6.537,00	€ 5.278,49	€ 2.614,80	€ 2.111,40	Base - 40.00 %
650 - Spese Generali (COSTI STANDARD)					
20 - Miglioramenti fondiari a totale utilizzo della produzione agricola					
8 - Superfici	€ 159.429,58	€ 159.429,58	€ 63.771,83	€ 63.771,83	Base - 40.00 %
649 - Miglioramento/adeguamento recinzione					
Totali netto ricavi	€ 165.966,58	€ 164.708,07	€ 66.386,63	€ 65.883,23	

Per la realizzazione degli interventi suddetti si assegna un contributo in conto capitale pari a euro 65883.23, di cui quota FEASR pari a euro 28408.85

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in_...

Il punteggio assegnato è pari a punti 16.00

Aiuto in regime "de minimis"

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013. L'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a € 0.00

Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono, oltre le indicazioni e le prescrizioni previste dal Bando, le seguenti prescrizioni aggiuntive:

1) La Ditta dovrà rispettare le norme di protezione ambientale previste al par. 3.2.4 del Bando di misure e quelle previste per la realizzazione delle recinzioni contenute anche nel ALLEGATO 1 AL GRUPPO DI COORDINAMENTO DEL 20 MAGGIO 2022 LINEE GUIDA PER L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO A VALERE SUL BANDO ATTUATIVO DEL TIPO DI OPERAZIONE 4.1.1 – ANNUALITA' 2021 (RECINZIONI SUINI STATO BRADO E SEMIBRADO) (continua sotto).

E BANDO ATTUATIVO DEL TIPO DI OPERAZIONE 4.1.1 - ANNUALITA' 2022 (BANDO COMPLETO) approvate in data 31/05/2022 prot.n.0225133, che verrà trasmesso congiuntamente al presente Atto di Assegnazione.

2) Si ricorda che le recinzioni, al fine dell'erogazione del contributo, dovranno avere/possedere i requisiti previsti dal documento inviato congiuntamente al presente atto d' assegnazione.

3)La nuova recinzione interna verrà considerata ammissibile, solo se in fase di collaudo verrà riscontrato che la recinzione esterna (già esistente) avrà tutte le caratteristiche tecniche prescritte per la nuova recinzione.

Paragrafo 2 - Impegni a carico del Beneficiario fino al saldo dei contributi

Durante l'attuazione del progetto e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal Bando e dalle Disposizioni comuni, le condizioni di ammissibilità e gli impegni per l'adesione alla misura del PSR in oggetto.

Condizioni di ammissibilità specifiche:

1) La priorità V.a. è stata assegnata pur in mancanza di una risposta dell'interpellata associazione allevatori. Comunque l'eventuale mancato riconoscimento non comporta la perdita di finanziabilità e non comporta l'attribuzione di un punteggio inferiore a 5 punti.

Paragrafo 3 - Impegni a carico del beneficiario durante la fase ex post

Successivamente alla liquidazione del contributo, e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito "fase ex post") delle Disposizioni comuni, il Beneficiario deve rispettare, le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dal bando e dalle disposizioni comuni, otrechè gli elementi sotto riportati:

a) Non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il Bando e per tutto il vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni;

b) garantire l'utilizzo previsto ed il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni comuni;

c) nel caso di investimenti rivolti alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili non vendere, per tutta la durata del periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, l'energia prodotta dagli impianti oggetto del finanziamento, anche in eccesso (non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto").

Impegni specifici

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in_...**Paragrafo 4 - Decorrenza dell'Atto e tempistica**

Il presente atto decorre dalla data di notifica.

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Atto è la seguente:

Le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal 27/02/2020

la data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal giorno successivo alla ricezione della Domanda sul sistema informativo di ARTEA, ovvero il 28/02/2022

Il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il 31/08/2022

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il 03/07/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori è il 03/07/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il 03/07/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento è il 31/08/2022

Le modalità di presentazione delle suddette domande/richieste sono indicate negli articoli successivi.

Paragrafo 5 - Anticipo del contributo

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo concesso nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nel paragrafo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

L'anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel paragrafo 4 per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

Paragrafo 6 - Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato dal paragrafo 4, tramite il sistema informativo di ARTEA.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo è ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista, per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento a saldo.

La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal Beneficiario, che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti ("adattamenti tecnici") possono essere eseguite senza preventiva richiesta, ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento all'Ufficio competente per l'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni, come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che sono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;

- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in_...

il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 7 - Proroghe

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni, una o più proroghe del termine previsto per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a SAL/saldo. L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nel paragrafo 4. La mancata osservanza dei termini di richiesta di proroga viene sanzionata con le modalità previste dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 4 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 8 - Rendicontazione spese e forme di pagamento

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti elencati al paragrafo 1, secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese, relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Paragrafo 9 - Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato, a seguito di ammissione della Domanda, a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato di avanzamento dei lavori - SAL) nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL, salvo quanto disposto da eventuale disposizione di deroga, viene erogato dietro presentazione di garanzia fidejussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

Paragrafo 10 - Presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Atto di Assegnazione e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema informativo di ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Atto di Assegnazione, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto, ai fini della loro ammissibilità, nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni. La mancata presentazione della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, nei termini indicati dall'istruttore comporta l'applicazione di sanzioni o revocche come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" delle Disposizioni comuni, deve pervenire agli Uffici competenti per l'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario ha diritto, sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente Atto di Assegnazione, supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non comporta la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in_...

essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Ufficio competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, l'Ufficio competente per l'istruttoria predispone gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'autorizzazione e la liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile.

La domanda inserita negli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo potrà essere sottoposta a controllo in loco in esecuzione degli articoli 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i. In tale circostanza la responsabilità del procedimento è a carico dell'Organismo Pagatore ARTEA secondo le indicazioni formulate dalle Disposizioni comuni. Sarà ARTEA stessa a comunicare l'eventuale avvio del procedimento e ad indicare il Responsabile.

Paragrafo 11 - Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni comuni, per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità.

Paragrafo 12 - Cambio titolarità del beneficiario

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni.

Il cambio di titolarità non conforme a quanto previsto nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni comporta la revoca del presente Atto di Assegnazione e la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali.

Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 13 - Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del Beneficiario e degli Investimenti previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) previste dal documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 così come integrata con la Decisione di G.R. n. 23 del 3/02/2020 e s.m.i., è prevista la sospensione dei pagamenti, che permane fino alla definizione del procedimento penale, per le imprese in cui a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro ovvero quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, come meglio specificato nella Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016.

Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 14 - Riduzioni e decadenze durante la fase ex post

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 5 (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) del documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Il mancato rispetto degli impegni previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 6 (esclusione o riduzione dell'aiuto concesso determinato in funzione dei parametri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempimento) del documento "Disposizioni Regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 679 del 2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, e si precisa quanto segue:

1. Titolari del trattamento dei dati, per quanto di loro competenza, sono:

- Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza Duomo, 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
- Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ARTEA (dati di contatto: Via Ruggero Bardazzi, 19/21 – 50127 Firenze; arteatocert.legalmail.it);

2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:

- instaurazione del rapporto contrattuale oggetto del presente Atto di Assegnazione;
- erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi;
- effettuazioni dei controlli previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, in itinere e ex-post.

3. Natura dei dati personali trattati:

- dati personali in genere;
- dati personali particolari, così come definiti dall'art. 9 del Reg. (UE) 679/2016;
- dati personali giudiziari, così come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 679/2016;

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in_...**4. Modalità di trattamento:**

- i dati saranno trattati su supporto cartaceo e in formato digitale tramite mezzi informatici;
 - i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario alla conclusione di tutte le fasi del procedimento attivato dalla stipula di questo Atto di Assegnazione presso le strutture interessate, e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
 - i dati saranno trattati esclusivamente dai delegati del titolare competenti, dal personale e dai collaboratori da loro autorizzati, e dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;
5. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per la redazione e la gestione del presente Atto di assegnazione e fino alla liquidazione del saldo del contributo e il successivo periodo di mantenimento degli impegni nella fase ex-post. Il rifiuto del loro conferimento determinerà l'impossibilità di redigere l'Atto di Assegnazione, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio;

6. I dati personali sono comunicati, per gli aspetti di rispettiva competenza, a:

- ARTEA
- AGEA
- Ragioneria dello Stato;
- MIPAAF
- Unione Europea

7. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter contrattuale per i quali è stata disposta la pubblicazione su GUCE, GURI, BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;

8. Il beneficiario ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, e di chiederne la rettifica se incompleti o erronei;

9. Le richieste relative al trattamento dei dati andranno inviate ai seguenti indirizzi del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP, equivalente all'acronimo inglese DPO):

- per i dati dei quali è titolare la Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it;
- per i dati dei quali è titolare ARTEA: dpo@arteatoscana.it.

Il trattamento dei Suoi dati avverrà comunque nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia, e in particolar modo secondo quanto disposto da:

- Reg. (UE) n. 679 del 2016;
- D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.

La informiamo altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall'art. 77 del sopra citato Reg. (UE) 679, o di ricorrere nelle opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 dello stesso Regolamento.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto pubblicato nei seguenti siti web:

- <http://www.regione.toscana.it/data-protection-officer>;
- https://www.artea.toscana.it/sezioni/privacy/intro_privacy.html.

Paragrafo 16 - Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente Atto di Assegnazione può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Atto di Assegnazione.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 17 - Norme di chiusura e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto di Assegnazione, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando e Disposizioni comuni).

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso l'Atto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

Paragrafo 18 - Ulteriori indicazioni/prescrizioni

Si dispone inoltre che la Regione Toscana è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dal beneficiario nell'esecuzione degli investimenti oggetto del presente atto e nell'utilizzo degli stessi.

Firefox

https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/stampa_domanda_centrale_in_...

Stampa Definitiva del 12/08/2022 10:34:12 [rif. DTipoDUA A328168/87607 U26821]

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, " , ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**